

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Rivalutazione partecipazioni e terreni: l'imposta sostitutiva si paga entro il 30 giugno - pag. 2
- Riforma fiscale: IRAP assorbita nell'IRES e rate anche per il secondo acconto delle imposte - pag. 5
- Riforma del sistema tributario in 8 punti per un fisco equo e certo - pag. 7
- Superbonus anche per acquirenti delle case antisismiche - pag. 10

LAVORO E PREVIDENZA

- Congedo matrimoniale: come calcolare la retribuzione per i giorni di assenza - pag. 23
- Assegno per il nucleo familiare in busta paga: cosa deve fare il datore di lavoro - pag. 25
- Fondo nuove competenze: richiesta di saldo per le istanze precedenti al 18 gennaio - pag. 28
- Privacy: vietato il controllo indiscriminato sui lavoratori dipendenti - pag. 28

FINANZIAMENTI

- Settore agricolo e ferroviario: assegnate nuove risorse - pag. 31
- Contributi a fondo perduto del decreto Sostegni bis: a chi spettano e come chiederli - pag. 31

IMPRESA

- Obblighi informativi erogazioni pubbliche: applicazione delle sanzioni rinviata al 1° gennaio 2022 - pag. 33

IN EVIDENZA

Riforma del sistema tributario in 8 punti per un fisco equo e certo

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Nuovo codice tributario e Statuto dei diritti del contribuente elevato a rango costituzionale, abrogazione dell'IRAP, ripristino dell'equità orizzontale e verticale dell'IRPEF, eliminazione del "doppio binario" per i redditi di impresa. E ancora, rilancio delle aggregazioni professionali, riscossione più efficiente e meno costosa, rapporto fisco-contribuente più equilibrato e giustizia tributaria più specializzata. Sono gli otto punti raccolti nel Manifesto presentato dal CNDCEC e che costituiscono, a parere dei commercialisti, la spina dorsale della futura riforma fiscale.

Nel dibattito sulla **riforma fiscale** arrivano le proposte dei commercialisti. **Maria Ruffini**, Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Le proposte prendono la forma di un **manifesto della categoria** che è riassunto in **otto punti cardine** che, ad avviso dei commercialisti, Presidente del CNDCEC **Massimo Miani** e di **Carlo Cottarelli** coordinatore della Commissione di esperti CNDCEC sulla Riforma basata sulla **certezza del diritto** dell'IRPEF), nonché di **Ernesto** e sull'**equità**, specie nel



Assegno per il nucleo familiare in busta paga: cosa deve fare il datore di lavoro

di Simone Baghin - Consulente del Lavoro in Vicenza

Dal prossimo mese di luglio i datori di lavoro devono gestire i nuovi assegni per il nucleo familiare con importi maggiorati per effetto del decreto legge n. 79 del 2021. L'INPS, in una specifica utility del cassetto previdenziale aziendale, metterà a disposizione gli importi teorici dell'ANF. L'azienda è tenuta a ricalcolare l'importo spettante al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (full time o part time) e della presenza/assenza nel periodo di riferimento. Gli importi sono erogati in busta paga, con successivo conguaglio degli importi erogati nelle denunce mensili (Uniemens).

A decorrere dal prossimo **1° luglio 2021** i datori di lavoro si troveranno nuovamente a gestire le domande di assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di **aziende del settore privato non agricolo**, che dovranno essere presentate, come previsto dal 1° luglio 2019, esclusivamente all'INPS in modalità telematica. Sarà pertanto l'INPS a definire il diritto e la misura della prestazione (maggiorata ad opera del decreto legge n. 79 del 2021), individuando gli **importi giornalieri e mensili** teoricamente spettanti sulla base delle caratteristiche del nucleo familiare del richiedente e del reddito conseguito dallo stesso, ma spetterà al **datore di lavoro** sostituirsi all'Istituto per l'**erogazione** della prestazione di natura



Fisco

Versamento con F24

Rivalutazione partecipazioni e terreni: l'imposta sostitutiva si paga entro il 30 giugno

di Monica Greco - Esperta in fiscalità e bilancio

Alla cassa per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni: la rivalutazione si perfeziona con l'asseverazione della perizia e il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'11% entro la scadenza del 30 giugno 2021. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione oppure rateizzando l'ammontare dovuto - sino a un massimo di tre rate annuali di pari importo - e corrispondendo l'interesse del 3% annuo sull'importo delle rate successive alla prima. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i codici tributo 8055 e 8056.

Chiamata alla cassa - entro il 30 giugno 2021 - per i contribuenti "non in regime di impresa" che hanno deciso di avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei **terreni** e delle **partecipazioni** non negoziate in mercati regolamentati secondo quanto previsto dall'ultima legge di Bilancio.

Leggi anche Rivalutare le partecipazioni nel 2021: quanto si può risparmiare

La scadenza coinvolge tutti quei contribuenti che hanno deciso di rideterminare il valore dei **beni posseduti alla data del 1° gennaio 2021** secondo le disposizioni di cui ai commi 1122 e 1123 della legge n. 178/2021.

Leggi anche Si riapre la rivalutazione per terreni e partecipazioni non quotate

Per poter utilizzare il valore rivalutato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un'**imposta sostitutiva** parametrata al valore risultante da un'apposita **perizia giurata di stima** redatta da professionisti abilitati.

La disciplina della rivalutazione è stata oggetto nel tempo di modifiche e di proroghe. Da ultimo, quella prevista dalla legge di Bilancio 2021 che ha disposto la possibilità per l'anno 2021 di rideterminare il costo o il valore d'acquisto dei beni detenuti al 1° gennaio 2021 (terreni e partecipazioni non quotate) effettuando i relativi **adempimenti entro il 30 giugno 2021**:

- **versamento** - in unica soluzione o della prima rata - dell'imposta sostitutiva;
- **asseverazione** della relativa perizia.

La rivalutazione e le proroghe

La possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni - sia agricoli sia edificabili - posseduti da persone fisiche e società semplici alla data del **1° gennaio 2002**, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (art. 81, comma 1, lettere a-b, TUIR) è stata introdotta dalla legge Finanziaria del 2002 (articoli 5 e 7, legge n. 448/2001).

Le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto di detti beni posseduti al di fuori del regime d'impresa.

Successivamente, il D.L. n. 282/2002 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei suddetti valori, applicandola a partecipazioni e terreni posseduti alla data del **1° gennaio 2003**.

Puntualmente, negli anni, successivi provvedimenti hanno provveduto a riaprire i termini per accedere alla rivalutazione, modificando la data cui fare riferimento per il possesso dei beni e i termini per l'effettuare gli adempimenti richiesti, nonché la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva.

Con riferimento al **2020** la rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni - posseduti al di fuori del regime d'impresa - si è resa possibile grazie ai seguenti provvedimenti:

- legge di Bilancio 2020: per quelli posseduti alla data del **1° gennaio 2020**, effettuando la redazione e il giuramento della perizia entro il 30 giugno 2020;

- decreto Rilancio: per quelli posseduti alla data del **1° luglio 2020**, effettuando i relativi adempimenti entro il 15 novembre 2020.

Disponendo la proroga della disciplina al 2021, la legge di Bilancio 2021 ha riaperto le porte a chi volesse optare per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto dei beni, sulla base di una perizia giurata di stima, assoggettando il valore a un'imposta sostitutiva. In dettaglio, tale facoltà riguarda la possibilità di rideterminare:

- il valore delle **partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati** possedute alla data del 1° gennaio 2021;

- il valore dei **terreni edificabili** e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021.

Affinché la rivalutazione disposta dalla legge di Bilancio 2021 si possa considerare perfezionata, il

contribuente deve entro il 30 giugno 2021:

- provvedere a far **redigere e asseverare la perizia di stima** del bene oggetto della rivalutazione;

- effettuare il **versamento dell'imposta sostitutiva** nella **misura unica dell'11%**.

Legge di Bilancio 2021	Contenuto della norma
Comma 1122	Prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare i valori dei beni posseduti al 1° gennaio 2021, sulla base di una perizia giurata di stima, assoggettando il valore a un'imposta sostitutiva
Comma 1123	Modifica alle aliquote dell'imposta sostitutiva, con la previsione di un'unica aliquota all'11%.

La legge di Bilancio, oltre a prevedere la proroga al 2021, ha disposto anche la **modifica delle aliquote dell'imposta sostitutiva**, prevedendo **un'unica aliquota all'11%** applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. In particolare, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è mantenuta dell'11% per le partecipazioni "qualificate" detenute alla data del 1° gennaio 2021, e viene, invece, aumentata dal 10 all'11% per le partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati "non qualificate".

Nota bene

La **partecipazione** in una società non quotata è **qualificata** quando è associata a una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero ad una quota del patrimonio superiore al 25% (art. 67 TUIR).

Con riferimento alla rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, anche la misura di

questa aliquota è stata aumentata dal 10 all'11%.

La rivalutazione 2020 e 2021

Ricapitolando quanto sin qui esposto, si possono così sintetizzare i termini della rivalutazione:

- a) nel **periodo d'imposta 2020** la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei beni riguarda quelli detenuti alla data del:

- 1° gennaio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2020;
- 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 15 novembre 2021.

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione Redditi.

- b) nel **periodo d'imposta 2021** la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni e terreni detenuti **alla data del 1° gennaio 2021**, effettuando i relativi **adempimenti entro il 30 giugno 2021**.

Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni	
Data Possesso	Riferimento Norma
1° gennaio 2020	Art. 1, commi 693-694, legge n. 160/2019
1° luglio 2020	Art. 137, D.L. n.34/2020
1° gennaio 2021	Art. 1, commi 1122 e 1123, legge n. 178/2020

Importante sottolineare che, nel **modello Redditi PF 2021** di prossima compilazione, coloro che si sono avvalsi della facoltà di rivalutazione ai sensi delle norme previste dalla legge n. 160/2019 e del D.L. n. 34/2020 dovranno compilare:

- se la rivalutazione attiene al valore delle **partecipazioni**: la Sezione VII del quadro RT, righe RT105 e RT106;
- se la rivalutazione riguarda la rideterminazione del valore dei **terreni** edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione: la Sezione X del quadro RM, righe RM20 e RM22.

La rivalutazione 2021 e il pagamento dell'imposta sostitutiva

È oramai imminente la scadenza per coloro che, fuori dal regime d'impresa chi è in forza di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2021, hanno scelto di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021.

Considerato che per la rivalutazione il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto si determina sulla base di una **perizia giurata di stima** e che il valore così rideterminato deve essere assoggettato un'imposta sostitutiva, occorre valutare che sia la

perizia sia il versamento sono da effettuarsi entro il 30 giugno 2021.

Sul valore rideterminato si dovrà pagare - proporzionalmente alla quota di proprietà (o altro diritto reale) - l'imposta sostitutiva applicando l'**aliquota unica dell'11%**.

Il pagamento può avvenire in **unica soluzione** oppure

a rate rateizzando l'ammontare dovuto, sino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, e corrispondendo l'interesse del 3% annuo sull'importo delle rate successive alla prima.

Gli interessi da calcolare decorrono dal 1° luglio 2021 e sono da versare contestualmente a ciascuna rata, vale a dire il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2023.

Imposta sostitutiva	
Modalità	Scadenza
Unica soluzione	30 giugno 2021
Rateizzazione	30 giugno 2021
	30 giugno 2022
	30 giugno 2023

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato tramite **modello F24**. Si dovrà indicare nel campo "anno di riferimento" il "2021" e nel campo "codice tributo" uno dei due codici:

- **8055** per l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;

- **8056** per l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola

È importante sottolineare che la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano **perfettionate** con il **versamento dell'intero importo** dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

Attenzione

Nel caso di versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il 30 giugno 2021, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l'eventuale plusvalenza.

Asseverazione, soggetti abilitati e perizia

Sono soggetti abilitati alla **redazione delle perizie**:

- per i **titoli**, le **quote** e i **diritti non negoziati** nei mercati regolamentati: gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché gli iscritti nell'elenco dei revisori legali dei conti;

- per i **terreni edificabili** e con destinazione agricola: gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Tra i soggetti abilitati alla redazione della perizia giurata sia per le partecipazioni che per i terreni sono inclusi anche i periti regolarmente iscritti alle Camere

di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per quanto attiene, invece, all'**asseverazione della perizia** sono competenti, oltre alle cancellerie dei tribunali, anche gli uffici dei giudici di pace e i notai.

È da segnalare che è fatto **obbligo di conservare la perizia**, ai fini dell'esibizione o trasmissione della stessa in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In merito alla perizia e, in particolar modo, al nuovo valore rideterminato sulla base di essa, alcune importanti precisazioni sono state fornite nella circolare n. 1/E del 2021.

La prima riguarda il chiarimento secondo il quale nella rideterminazione il **valore non può essere incrementato degli oneri inerenti** e, quindi, neanche dell'eventuale imposta di successione e donazione, a eccezione dell'ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia.

Con riferimento alla rivalutazione dei terreni è chiarito che nell'**atto di cessione** di un corrispettivo **inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza** dal beneficio di cui all'art. 7, legge n. 448/2001: la circolare ha recepito l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze n. 2321 e n. 2322 del 31 gennaio 2020.

Leggi anche Cessione di terreno a valore inferiore alla perizia: le Entrate si allineano alle SS.UU.

Infine, qualora il contribuente provveda a effettuare una **nuova perizia** dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, potrà **scomputare** dall'imposta sostitutiva dovuta già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni ovvero presentare **istanza di rimborso** dell'imposta sostitutiva pagata in passato (circolare n. 1/E/2021).

Fisco

Le ipotesi allo studio

Riforma fiscale: IRAP assorbita nell'IRES e rate anche per il secondo acconto delle imposte

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

In attesa del varo della legge delega per la riforma dell'IRPEF, atteso entro luglio (e che probabilmente avrà ad oggetto anche la riforma della riscossione), due sono, per ora, i punti fermi. Uno riguarda l'intenzione di riassorbire l'imposta regionale sulle attività produttive nell'IRES: l'IRAP si trasformerebbe presumibilmente in un incremento dell'aliquota IRES, con benefici in termini di semplificazione nella determinazione di una sola imposta e nella gestione delle variazioni in aumento e in diminuzione. Un altro punto della riforma su cui sembrano convergere le posizioni riguarda la possibilità di rateizzare anche il versamento della seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi.

Entro la fine del mese di luglio sarà varata la **legge delega** per la **riforma dell'IRPEF** anche se, in considerazione delle continue sollecitazioni - ad opera della Corte dei Conti, dell'Agenzia delle Entrate e della Corte Costituzionale - il perimetro sarà allargato. È estremamente probabile che la delega abbia per oggetto anche la **riforma del sistema di riscossione**.

I contenuti e quindi i principi che saranno contenuti nel provvedimento ancora non risultano completamente definiti. Se ne discute da tempo e le parti coinvolte, ivi comprese le forze di Governo, non hanno raggiunto ancora un'intesa.

È possibile, però, almeno su due punti fornire alcune certezze, anche se restano alcuni nodi da sciogliere come quello delle coperture.

I punti fermi della riforma IRAP assorbita dall'IRES

La prima intesa delle forze politiche riguarda l'**imposta regionale sulle attività produttive**.

Il tema è al centro di un ampio dibattito che va avanti da anni. In molti casi è stata manifestata l'intenzione di **abrogare** l'IRAP, ma in concreto non è stato mai assunto alcun provvedimento. Probabilmente, le intenzioni sono restate sulla carta proprio in virtù dell'esigenza di individuare le fonti per fare fronte alla riduzione del gettito derivante dal tributo regionale.

Ora, però, si profila all'orizzonte una soluzione.

L'idea è quella di **far assorbire l'IRAP dall'IRES**.

Pro e contro

La circostanza potrebbe determinare un **incremento dell'aliquota** dell'imposta sulle società, ma sarebbe comunque un importante passo in avanti nella direzione della **semplificazione**.

In base alle disposizioni attualmente in vigore la base imponibile dei due tributi non è perfettamente coincidente. In alcuni casi, le imprese in perdita devono versare il tributo regionale. Il problema risulterebbe così superato ove l'IRAP si trasformasse in un incremento

dell'aliquota IRES.

La semplificazione, come detto sarebbe rilevante. Le società, anche in sede di formazione del bilancio, saranno obbligate alla determinazione di una sola imposta e anche le variazioni in aumento e in diminuzione dell'imponibile fiscale sarebbero gestibili con maggiore semplicità.

Rateazione degli acconti

Un altro punto della riforma, su cui sembrano convergere le intenzioni, riguarda la possibilità di **rateizzare** anche il versamento della **seconda rata dell'acconto delle imposte sui redditi**.

In base alle disposizioni attualmente in vigore, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento deve essere versato il saldo e la prima rata di acconto che, per i soggetti ISA è pari al 50%. È possibile, però, rateizzare le somme dovute a tale titolo in sei rate di eguale importo. I soggetti esercenti un'attività economica devono versare la sesta rata entro il 16 novembre, ma a distanza di circa due settimane, quindi entro il 30 novembre, devono versare in un'**unica soluzione la seconda rata dell'acconto**. In tale ipotesi, almeno fino ad oggi, non è prevista alcuna possibilità di rateazione.

L'idea di fondo, che le parti politiche sembrano aver condiviso, riguarda la possibilità di rateizzare anche la seconda rata dell'acconto:

- la prima rata del secondo acconto dovrebbe scadere non più entro il 30 novembre, ma a metà del mese di gennaio dell'anno successivo;

- l'ultima rata del secondo acconto dovrebbe invece scadere a metà del mese di giugno, sempre nell'anno successivo.

Pro e contro

L'idea condivisa è sicuramente positiva in quanto consentirebbe alle imprese e ai professionisti di "**spalmare**" le imposte dovute **su un intero anno**.

La modifica normativa sarebbe comunque un mezzo

per fare fronte alla **carenza di liquidità** che le imprese si trovano ad affrontare in special modo in questo periodo di emergenza epidemiologica di Covid -19.

Resta da comprendere se tale possibilità di rateizzazione, che dovrebbe essere **su base opzionale**, sarà

prevista esclusivamente per i soggetti esercenti un'attività economica, oppure se saranno compresi anche i soggetti non in possesso del numero di partita IVA.

Fisco

Le proposte dei commercialisti

Riforma del sistema tributario in 8 punti per un fisco equo e certo

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Nuovo codice tributario e Statuto dei diritti del contribuente elevato a rango costituzionale, abrogazione dell'IRAP, ripristino dell'equità orizzontale e verticale dell'IRPEF, eliminazione del "doppio binario" per i redditi di impresa. E ancora, rilancio delle aggregazioni professionali, riscossione più efficiente e meno costosa, rapporto fisco-contribuente più equilibrato e giustizia tributaria più specializzata. Sono gli otto punti raccolti nel Manifesto presentato dal CNDCEC e che costituiscono, a parere dei commercialisti, la spina dorsale della futura riforma fiscale.

Nel dibattito sulla **riforma fiscale** arrivano le proposte dei commercialisti.

L'occasione è stata un webinar organizzato il 23 giugno che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Presidente del CNDCEC **Massimo Miani** e di **Carlo Cottarelli** coordinatore della Commissione di esperti CNDCEC sulla Riforma dell'IRPEF), nonché di **Ernesto Maria Ruffini**, Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Le proposte prendono la forma di un **manifesto della categoria** che è riassunto in **otto punti cardine** che, ad avviso dei commercialisti, rappresentano le aree di intervento per realizzare una riforma davvero concreta e che porti a un fisco basato sulla **certezza del diritto** e sull'**equità**, specie nel rapporto tra fisco e contribuente.

Rapporto che, come sanno bene gli addetti ai lavori (e i commercialisti sono tra i "soggetti in prima linea"), è molto sbilanciato a favore del fisco, complice anche una produzione legislativa spesso caotica e bulimica.

Leggi anche I commercialisti presentano il Manifesto per la riforma del sistema tributario

Aspetto che ha sottolineato anche il Direttore dell'Agenzia delle Entrate laddove, nel suo interessante intervento, ha affermato che la semplificazione normativa è ormai improcrastinabile.

A suo avviso, la **semplificazione** non va vista solo come un **atto dovuto** nei confronti dei contribuenti, ma anche perché nella confusione ci si nasconde con più facilità e, quindi, un fisco complesso costituisce un vantaggio per chi intende trovare tra le pieghe della complessità gli escamotage per evadere, rendendo difficile ai controllori la possibilità di essere scoperti. Quindi, per l'Agenzia, un **fisco semplice** si traduce in una **maggiore efficienza** della macchina fiscale che, però ha bisogno anche di personale (emblematico è il suo passaggio sulla necessità di rimpiazzare il turn over degli ultimi mesi).

Fatta questa premessa, veniamo alle proposte avanzate

dai commercialisti per giungere finalmente ad una vera **riforma del sistema tributario italiano**. Possibilità questa che, secondo Cottarelli, sarà difficile da mettere sui giusti binari considerata l'attuale estremamente variegata composizione politica dell'attuale Governo. Ma, fiduciosi e ottimisti che questa sia davvero la volta buona, analizziamo nel dettaglio le otto proposte contenute nel Manifesto.

Istituzione del codice tributario e Statuto in costituzione

La prima proposta è quella di semplificare e razionalizzare la normativa predisponendo un Codice tributario. Esso dovrebbe essere composto da tre libri dedicati a:

- procedimenti;
- imposte;
- processo e costituzionalizzazione dei principi fondamentali dello Statuto del Contribuente.

La necessità di razionalizzare l'enorme mole di norme fiscali è il primo importante passaggio se si vuole davvero partire con il piede giusto.

I Testi Unici ormai risalgono a molti decenni addietro e si sono stratificati nel corso degli anni. Basti pensare che, come affermato da **Ruffini**, solo il TUIR ha subito 1.200 modifiche. Per non parlare del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972)...

Non è più possibile pensare ad una riforma del fisco se prima non si mettono solide fondamenta, razionalizzando le norme, anche perché, come affermato dal consigliere **Gelosa**, grazie all'evoluzione telematica degli ultimi anni lo snellimento delle norme è una tappa obbligata.

Di pari passo a ciò, si chiede di inserire i principi cardine dello **Statuto dei diritti del contribuente** (legge n. 212/2000) nella **Costituzione** Italiana.

Abrogazione dell'IRAP

In realtà, come meglio spiegato dal consigliere Gelosa, non si chiede la completa abolizione dell'imposta: i commercialisti sanno bene che una tale misura sarebbe

molto difficile da attuare per la conseguente perdita di gettito che ne deriverebbe.

Piuttosto, si chiede di **trasformare l'IRAP in addizionali IRES e IRPEF**: tale soluzione da un lato garantirebbe il gettito erariale, dall'altro semplificherebbe di molto la vita ai contribuenti (e ai propri consulenti) che vedrebbero scomparire molti adempimenti (*in primis* quelli dichiarativi).

Leggi anche Riforma fiscale: IRAP assorbita nell'IRES e rate anche per il secondo acconto delle imposte

Ripristino equità orizzontale e verticale dell'IRPEF

Quello dell'equità dell'IRPEF è un tema molto delicato e, al tempo stesso, strategico se si vuole varare una valida riforma.

Infatti, secondo il Presidente **Miani**, in Italia a fronte di una tassazione "generosa" per i redditi bassi e i grandi patrimoni, si assiste ad una tassazione molto più pesante per i redditi medio-alti.

Le variabili in gioco sono molteplici e complesse e realizzare l'equità è un obiettivo davvero ambizioso.

Basti pensare, come giustamente ha fatto notare il consigliere **Postal**, alla più volte annunciata (e rimandata) **revisione delle tax expenditures**: la Corte Costituzionale ne ha censite 256 (anche se in realtà sono in numero maggiore) ed è evidente che siamo di fronte ad un sistema davvero complesso. Tanto complesso che la stessa Agenzia delle Entrate, per spiegare le regole di funzionamento per la dichiarazione di quest'anno sta per emanare una **circolare di ben 500 pagine!**

L'idea che piace ai commercialisti è quella di mettere in piedi un sistema molto simile all'attuale cash-back mediante il quale le spese verrebbero rimborsate direttamente dall'Agenzia delle Entrate senza passare dalla dichiarazione dei redditi.

Eliminazione del "doppio binario" per i redditi di impresa

La determinazione del reddito d'impresa soffre del c.d. doppio binario secondo il quale si parte dal risultato di esercizio e, apportando alcune rettifiche in aumento e in diminuzione, si arriva al reddito d'impresa fiscalmente rilevante.

Siccome tutto ciò comporta notevoli complicazioni, la proposta è quella di dare rilevanza al **risultato economico di esercizio** ai fini della determinazione del reddito di impresa e di eliminare i disallineamenti rispetto all'imponibile fiscale.

In tal modo, si cercherebbe di porre qualche rimedio alla complessità e all'iniquità del sistema che, per molte spese, prevede regole particolari di deducibilità

(si pensi, ai pesanti limiti che interessano le spese per le auto aziendali).

Rilancio delle aggregazioni professionali

Le società tra professionisti non sono mai decollate a causa dell'incertezza normativa che interessa la materia. Per non parlare dell'elevata tassazione cui sono soggette le operazioni di aggregazione professionale.

La proposta, quindi, è quella di **rivedere il sistema di tassazione** delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo e di introdurre la **determinazione opzionale per cassa** dei redditi delle STP di capitali.

Riscossione più efficiente

Per il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il sistema della riscossione costituisce la "cartina di tornasole del funzionamento del sistema fiscale".

Se ciò è vero, a maggior ragione, secondo i commercialisti, occorre una riforma del sistema della riscossione che non è rappresentato solo da Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma anche da una serie di altri soggetti che operano per gli enti locali.

Le proposte avanzate si possono così riassumere:

- prevedere una procedura chiara e molto ben articolata;
- garantire maggior efficienza alle procedure di notifica;
- introdurre regole di rateizzazione più efficienti;
- rivedere l'attuale (sbilanciato) sistema degli **aggi**.

Leggi anche Aggio sulla riscossione: necessario l'intervento del legislatore

Rapporto fisco-contribuente più equilibrato

L'attuale sistema è fortemente sbilanciato a favore del fisco che ha molti strumenti a suo favore contro le **poche possibilità di difesa del contribuente**. Basti pensare alla possibilità di emettere avvisi di accertamento esecutivo e alla quasi impossibilità per il contribuente di avere garantito il diritto al contraddittorio preventivo.

Ebbene, il sistema va riequilibrato con misure che permettano, da un lato al fisco di essere sempre più efficiente, ma al tempo stesso, che garantiscano al contribuente pari diritti di difesa e di affermazione delle proprie ragioni.

Riforma della giustizia tributaria

Anche se è all'ultimo posto nell'elenco delle "cosa da fare", la riforma della giustizia tributaria è, per i commercialisti, uno degli aspetti più importanti dell'intera riforma.

Se ne parla ormai da mesi e, a dire il vero, ci sono già alcuni disegni di legge in cantiere, ma, ad oggi, non c'è stato nulla di concreto.

L'idea, che è condivisa da quasi tutti gli attori coinvolti, è quella di istituire un grado di giudizio in cui operano **giudici professionisti specializzati** in materia tributaria.

Inoltre, va rivisto il **sistema sanzionatorio** con una

netta differenziazione tra sanzioni comminate per l'evasione di tipo interpretativo e l'evasione di tipo "tradizionale".

E, da ultimo, occorre garantire un maggior **coordinamento** tra **processo penale** e **processo tributario**.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per acquirenti delle case antisismiche

Agli acquirenti delle case antisismiche si applica la maggiore aliquota prevista dal Superbonus. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 433 del 23 giugno 2021. In relazione alla detrazione per acquisto di case antisismiche, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione è necessario che ricorrano tutte le altre condizioni normativamente previste, tra cui la circostanza che le procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 e che l'atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.

Con la risposta a interpello n. 433 del 23 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di **case antisismiche e riqualificazione energetica**.

L'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (e successive proroghe e modificazioni) consente la detrazione dall'imposta lorda (IRPEF o IRES) di una quota percentuale delle spese sostenute in relazione a determinati interventi, volti al contenimento dei consumi energetici su edifici esistenti.

La risoluzione n. 34/E del 2020 ha chiarito che si deve ritenere che la detrazione fiscale per interventi di **riqualificazione energetica**, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di **reddito d'impresa** che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".

Quindi gli interventi "ecobonus" e quelle di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 possono essere riconosciute, al ricorrere di tutte le ulteriori condizioni previste dalla normativa in materia, anche in relazione ad interventi su un immobile posseduto da una **società**, non utilizzato direttamente, ma destinato alla vendita.

L'articolo 16, c. 1 septies del D.L. n. 63 del 2013, attualmente vigente, prevede che qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a **rischio sismico 1, 2 e 3** mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di

costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva **alienazione dell'immobile**, le detrazioni dall'imposta spettano **all'acquirente** delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

In particolare la norma si riferisce espressamente agli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** e nel mutuare le regole applicative del c.d. "sismabonus" si differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove **unità immobiliari**.

A seguito del rinvio operato nel comma 4 dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) all'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, agli acquirenti delle cd. **case antisismiche** si applica la maggiore aliquota prevista dall'articolo 119 citato (Superbonus).

In relazione alla detrazione per acquisto di case antisismiche, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, è necessario, il ricorrere di tutte le altre condizioni normativamente previste, tra cui la circostanza che le procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 e che l'atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/06/2021, n. 433

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Cessazione di un'azienda: non è possibile dedurre "per diciottesimi" l'avviamento

Nell'ipotesi cessazione di un'azienda non è possibile dedurre, "per diciottesimi", il valore fiscale dell'avviamento. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 429 del 23 giugno 2021, con cui ha specificato la cessazione di un'azienda o di un ramo di azienda individua un momento che esula dall'ordinarietà della vita di un'impresa in quanto è

finalizzata all'estinzione dell'attività svolta. In altri termini, la cessazione di un'azienda o di un ramo di azienda individua un'operazione di tipo realizzativo che decreta la fine delle attività da essa svolte.

Con la risposta a interpello n. 429 del 23 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di deducibilità dell'avviamento in caso di cessazione del ramo d'azienda.

L'articolo 103, comma 3 del TUIR dispone che le **quote di ammortamento** del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

Il paragrafo 10 dell'OIC 24 definisce **l'avviamento** come l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile prevede il predetto avviamento deve essere iscritto tra immobilizzazioni immateriali, nell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce BI 5).

Come precisato nel paragrafo 55 **l'avviamento** è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- è acquisito a **titolo oneroso** (cioè deriva dall'acquisizione di un'azienda o ramo d'azienda oppure da un'operazione di conferimento, di fusione o di scissione);
- ha un valore **quantificabile** in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscono quindi benefici economici futuri (ad esempio, conseguimento di utili futuri);
- è soddisfatto il principio della **recuperabilità del relativo costo** (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare).

L'ipotesi di cessazione di un'azienda o di un ramo di azienda individua un momento che esula dall'ordinarietà della vita di un'impresa in quanto è finalizzata **all'estinzione dell'attività svolta**.

In altri termini, la **cessazione di un'azienda** o di un ramo di azienda individua un'operazione di tipo realizzativo che decreta la fine delle attività da essa svolte. Tale dismissione, nel caso in cui i predetti beni risultano avere un residuo valore fiscale, in quanto non ancora interamente ammortizzati, implica la rilevazione di una sopravvenienza passiva per la parte del costo storico non ammortizzato, rilevante sul piano fiscale ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del TUIR che

considera **sopravvenienze passive**, tra l'altro, la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'art. 87.

Nel caso quindi di una cessazione di una azienda non è possibile dedurre, ai sensi dell'articolo 103 del TUIR (vale a dire, "per diciottesimi"), il valore fiscale dell'avviamento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/05/2021, n. 429

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Beni strumentali nuovi: anche l'IVA indetraibile sulle spese agevolabili rientra tra i costi rilevanti

In caso di operazioni attive esenti con prorata di detraibilità pari a zero, l'IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili può rientrare tra i costi rilevanti ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 428 del 23 giugno 2021 con cui ha specificato che ai fini della determinazione del valore degli investimenti costituisce una componente del costo l'eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile.

Con la risposta a interpello n. 428 del 23 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito d'imposta per investimenti in **beni strumentali nuovi** e IVA totalmente indetraibile per effetto del pro rata pari a zero.

L'articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015, prevede un credito di imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022 effettuano l'acquisizione dei **beni strumentali nuovi** facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il successivo comma 101, del citato articolo 1, come modificato dal comma 7- quater del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, prevede che il **credito d'imposta** è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo,

per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Al riguardo, i primi chiarimenti sono stati forniti con le circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017, che ha precisato che il **valore degli investimenti** realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente.

Ai fini della determinazione del **valore degli investimenti**, con la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 relativa all'agevolazione cd. Tremonti-ter, di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, è stato altresì precisato che costituisce una componente del costo **l'eventuale IVA**, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972.

Non rileva, invece, ai fini della determinazione del **valore degli investimenti**, l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, è stato precisato che l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro rata non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma è una massa globale che si qualifica come costo generale, è stato evidenziato che resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti **l'IVA totalmente indetraibile** derivante dal pro-rata di detraibilità pari a zero.

Se in ragione **dell'attività esercitata**, si effettuano esclusivamente operazioni attive esenti e si ha un pro-rata di detraibilità pari a zero, l'IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili può rientrare tra i costi rilevanti ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della citata legge n. 208 del 2015.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/06/2021, n. 428](#)

Fisco
dal Mef

Modello di dichiarazione ILCCI disponibile sul sito del MEF

La dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia ILCCI in formato cartaceo è presentata direttamente all'Ufficio tributi del comune di Campione d'Italia; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata all'Ufficio tributi del comune di Campione d'Italia e può essere trasmessa mediante posta elettronica certificata al comune di Campione d'Italia. Lo ha previsto il MEF con il decreto 21 giugno 2021 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. I contribuenti non residenti in Italia e non identificati mediante codice fiscale presentano la dichiarazione in formato cartaceo.

Il Ministero dell'Economia delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale il decreto del 21 giugno 2021 con cui è stato approvato il modello di dichiarazione dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia ILCCI.

Il decreto è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma già nella sezione **Fiscalità regionale e locale** alla voce **Imposta locale sul consumo di Campione d'Italia** sono stati pubblicati il modello di dichiarazione e le istruzioni per la compilazione ed è presente il link per accedere all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate per la presentazione della dichiarazione in modalità telematica.

Prelevail modello di dichiarazione

Il modello di dichiarazione dell'ILCCI, predisposto per l'anno d'imposta 2020 secondo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2020, è composto da:
- il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri A e Z.

La dichiarazione in formato cartaceo è presentata direttamente all'Ufficio tributi del comune di **Campione d'Italia**; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura **"Dichiarazione ILCCI 2020"**, indirizzata all'Ufficio tributi del comune di Campione d'Italia. La dichiarazione può, altresì, essere trasmessa mediante posta elettronica certificata al comune di Campione d'Italia. I contribuenti **non residenti** in Italia e non identificati mediante codice fiscale presentano la dichiarazione in formato cartaceo.

La presentazione della dichiarazione in **modalità telematica** è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, attraverso apposita applicazione gestita dal Ministero dell'economia delle finanze, presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 21/06/2021

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per cooperativa con condominio di gestione

Nel caso di cooperativa con condominio di gestione, a condizione che il condominio costituito abbia caratteristiche tali da essere perfettamente equiparabile a quello previsto dal codice civile può essere inclusa nell'ambito soggettivo di applicazione della detrazione del Superbonus. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 436 del 23 giugno 2021. Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomini» e non alle «parti comuni» di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 436 del 23 giugno 2021 in tema di superbonus.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto

del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L'agevolazione spetta anche a fronte di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi «trainanti») nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi «trainati») indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119.

Quanto all'ambito soggettivo, è stato precisato che sono destinatari dell'agevolazione, tra gli altri, i Condomini e le Cooperative a proprietà indivisa.

In particolare, al punto 1.1, in relazione ai condomini, è stato precisato, tra l'altro che tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomini» e non alle «parti comuni» di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista.

A tal fine si ricorda che il «condominio» costituisce una particolare forma di **comunione** in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una proprietà sui beni comuni dell'immobile.

Si tratta di una **comunione forzata**, non soggetta a scioglimento, in cui il condòmino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà.

Secondo una consolidata giurisprudenza, la **nascita del condominio** si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia.

Nel caso di cooperativa con condominio di gestione, a condizione che il condominio costituito abbia caratteristiche tali da essere perfettamente equiparabile a quello previsto dal codice civile può essere inclusa nell'ambito soggettivo di applicazione della detrazione di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio, Superbonus.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/06/2021,

n. 436

Fisco

Da Assonime

IRES e IRAP: le novità in una circolare di Assonime

Per i soggetti OIC compliant il canone di locazione finanziaria, al netto della relativa quota di interessi è deducibile ai fini IRAP per intero. Lo ha ricordato Assonime con la circolare n. 20 del 23 giugno 2021 con cui ha specificato le peculiarità normative in tema di determinazione dell'IRES e dell'IRAP del 2020. Quanto al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni la normativa non ha subito mutamenti sostanziali rispetto al precedente periodo d'imposta. Quindi i termini ordinari per il versamento del saldo e della prima rata di acconto IRES e IRAP scadono l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Assonime ha emanato la circolare n. 20 del 23 giugno 2021, avente ad oggetto la dichiarazione dei redditi e dell'IRAP delle **società di capitali 2021** e i relativi versamenti.

Nello specifico la circolare specifica quelle che sono le **innovazioni normative** in tema di determinazione dell'IRES e dell'IRAP del 2020, analizzando inoltre i documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate rilevanti ai fini IRES e IRAP.

La circolare fa riferimento al credito d'imposta indiretto, ossia **semi PEX**, alla possibilità di calibrare l'ACE in presenza di perdite fiscali alla rilevanza ai fini IRAP degli accantonamenti a fondo TFR per le imprese IAS adopter.

Presentazione dichiarazione REDDITI 2021 - SC e IRAP 2021

Le società di capitali dagli **enti commerciali** ed equiparati residenti nel territorio dello Stato e dalle società ed enti non residenti che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione utilizzano il **modello REDDITI 2021-SC** per la dichiarazione ai fini IRES dei redditi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui i periodi di imposta siano stati chiusi anteriormente al 31 dicembre 2020, la **dichiarazione dei redditi** va presentata utilizzando il **modello Redditi 2020-SC**, approvato nel corso del 2020.

Quanto all'IRAP, occorre utilizzare il **modello IRAP-2021** compilando anche i quadri che in funzione delle differenti caratteristiche soggettive sono riservati ai fini della determinazione della base imponibile del

tributo.

Quanto alla **modalità di presentazione** i soggetti IRES devono presentare le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, nello specifico la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante **procedura telematica** all'Agenzia delle entrate.

La norma dispone che il **termine finale** di presentazione dei modelli di dichiarazione REDDITI e IRAP scade l'ultimo giorno dell'undicesimo giorno successivo a quello della chiusura del periodo. Quindi il termine, in assenza di diverse indicazioni, scade il **30 novembre** del periodo d'imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione e, cioè, il 30 novembre 2021.

Novità e criticità

Con riferimento al rimpatrio dei **dividendi provenienti da Stati** o territori a regime fiscale privilegiato vi sono stati vari interventi normativi.

La fruibilità del credito di imposta indiretto e della disciplina di semi-pex è condizionata alla dimostrazione dello svolgimento di un'attività economica effettiva da parte della società non residente che distribuisce i dividendi.

Quanto al rimpatrio dei dividendi, se l'esimente è soddisfatta il socio italiano ha diritto di fruire del credito d'imposta indiretto riconosciuto dal decreto internazionalizzazione del 2015 in ragione delle imposte assolte dalla società controllata estera sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana.

Inoltre il socio italiano ha diritto alla semi-pex, istituita con la legge di bilancio 2018 che ha riconosciuto un regime di parziale esclusione dall'imponibile pari al 50 per cento, laddove gli utili riguardino **partecipazioni**, anche non di controllo, in società per le quali risulti integrata la condizione esimente dell'esercizio di attività **commerciali industriali**.

Il legislatore così vuole eliminare gli effetti discorsivi determinati dal regime di integrale imponibilità previsto per i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata nel caso di svolgimento, da parte della società estera, di un'attività economica effettiva.

Sul punto, criticando l'approccio dell'Agenzia delle Entrate ha evidenziato Assonime come l'Amministrazione finanziaria ha negato la possibilità di fruire della semi-pex per dividendi percepiti dal socio italiano perché la sussistenza dell'esimente dello svolgimento dell'attività economica effettiva da parte della controllata estera risultava verificata solo nel periodo di formazione dell'utile, ma non anche in quello della

distribuzione.

Così, si finisce con continuare con quelle distorsioni che il legislatore voleva eliminare.

Rilevanza fiscale del canone di leasing immobiliare

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 7183 del 15 marzo 2021, è stato evidenziato che la L. n. 244 del 2007 ha introdotto una netta separazione fra le regole valide per la determinazione dell'IRES e quelle valide al fine della determinazione della base imponibile IRAP e l'assenza di un espresso richiamo alle disposizioni di cui al DL n. 223 del 2006 impone di ritenere che laddove la quota di canone di leasing sia stata correttamente appostata in voci rilevanti ai fini IRAP, in virtù del principio di derivazione ed in applicazione dei principi contabili, la deduzione debba essere riconosciuta, per l'ammontare stanziato nella relativa voce del conto economico, ad eccezione della quota di interessi passivi ad essi relativa, desunta dal contratto, che è invece indeducibile per espressa previsione normativa.

Per i soggetti OIC compliant il canone di locazione finanziaria, al netto della relativa quota di interessi è deducibile ai fini IRAP per intero.

Cessione dei crediti d'imposta

Occorre evidenziare che per le spese agevolate sostenute fino al 2019, il soggetto che ha acquistato il credito d'imposta da parte dell'impresa che ha effettuato l'intervento non può effettuare ulteriori cessioni del credito.

Nell'ipotesi di cessione del credito da parte del beneficiario dell'agevolazione il credito può essere ceduto solo un'altra volta da parte del cessionario.

L'Agenzia delle Entrate sul punto ha evidenziato che il credito può essere trasferito al consolidato e ciò proprio perché questo ulteriore passaggio del credito all'interno del consolidato non può essere considerato una cessione del credito.

Infatti, questa situazione trova fondamento non nella disciplina di cessione dei crediti, ma nelle regole di attuazione della disciplina del consolidato fiscale.

Il versamento delle imposte

Quanto al **versamento delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni la normativa non ha subito mutamenti sostanziali rispetto al **precedente periodo d'imposta**. Quindi i **termini ordinari** per il versamento del saldo e della prima rata di acconto IRES e IRAP scadono l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Regime forfetario: limite dei 30.000 anche in caso di reddito di pensione

In tema di regime forfetario il limite dei 30.000 euro non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 427 del 23 giugno 2021. La causa ostativa opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a Euro 30.000.

Con la risposta a interpello n. 427 del 23 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di cause ostative all'applicazione del regime forfetario. La legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati **requisiti**.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l'ambito di applicazione del **regime forfetario**. Da ultimo, legge di bilancio 2020 ha modificato ulteriormente l'ambito di applicazione del regime forfetario.

La lettera d-ter) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito **redditi di lavoro dipendente** e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti **l'importo di 30.000 euro**; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Tale causa di esclusione, come chiarito con la risoluzione n. 7/E del 2020, non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario. Valgono, pertanto, i chiarimenti resi dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 con riferimento all'allora vigente lettera d-bis) del comma 57, di cui l'odierna lettera d-ter) costituisce una riproposizione.

In proposito, la circolare n. 10/E del 2016, al paragrafo 2.3, ha specificato che il suddetto limite dei 30.000 euro **non opera** se il rapporto di lavoro dipendente è **cessato** nel corso dell'anno precedente, sempre che

nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di **lavoro dipendente**, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia.

Inoltre, con riferimento alla reintroduzione della **causa ostativa** in parola ad opera della legge di bilancio 2020, con la risoluzione n. 7/E del 2020 è stato chiarito che la stessa opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a Euro 30.000.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/05/2021, n. 427

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Sono destinatari del Superbonus le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. La presenza di altri soggetti privati, siano esse persone fisiche o giuridiche, che detengono altre unità immobiliari del medesimo condominio, non è causa ostativa all'accesso al beneficio del Superbonus per gli interventi eseguiti sulle unità di proprietà indivisa delle cooperative allorquando le stesse siano date in godimento ai propri soci, né lo è per gli interventi eseguiti sulle parti comuni del Condominio stesso. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 430 e 431 del 23 giugno 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello nn. 430 e 431 del 23 giugno 2021 in tema di superbonus.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già

vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L'agevolazione spetta anche a fronte di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati") indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli **interventi trainati**, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Nel caso di interventi realizzati su **parti comuni** di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun **condomino** potrà calcolare la detrazione in funzione della **spesa a lui imputata** in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare. Il medesimo criterio di calcolo si applica anche nel caso in cui l'edificio non sia in condominio in quanto, come nel caso di specie, interamente di proprietà di un unico soggetto.

Nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di **detrazione**, per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti.

Quanto all'ambito soggettivo, è stato precisato che sono destinatari dell'agevolazione, tra gli altri, le Cooperative di abitazione a **proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

L'applicazione delle disposizioni normative presuppone l'esistenza di due requisiti:

- soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l'altro, alle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio;

- oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà delle predette cooperative assegnati in godimento ai propri soci.

Non si applica la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per le spese relative ad interventi sulle unità immobiliari a destinazione commerciale, infatti la circolare n. 24 /E del 2020 ha chiarito che gli interventi relativi al c.d. Superbonus devono essere eseguiti su **immobili residenziali**.

La presenza di altri **soggetti privati**, siano esse persone fisiche o giuridiche, che detengono altre unità immobiliari del medesimo condominio, non è causa ostativa all'accesso al beneficio del Superbonus per gli interventi eseguiti sulle unità di **proprietà indivisa** delle cooperative allorquando le stesse siano date in godimento ai propri soci, né lo è per gli interventi eseguiti sulle parti comuni del Condominio stesso.

Cessione del credito

Il beneficiario della detrazione è la **cooperativa**, di conseguenza la stessa, nella misura in cui sosterrà le spese, maturerà il diritto alla **detrazione** oppure potrà decidere di avvalersi del meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura. Quanto agli adempimenti documentali la comunicazione di cessione del credito dovrà essere effettuata dal beneficiario delle detrazioni che è la cooperativa.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/06/2021, n. 430](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/06/2021, n. 431](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus adeguamento ambienti di lavoro per

fondazione che svolge attività commerciale solo se rientra nei codici ATECO

Per fruire del bonus per adeguamento ambienti di lavoro, occorre che la fondazione che svolge attività commerciale operi nei settori di cui ai codici ATECO previsti dalla Legge. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 432 del 23 giugno 2021. Altrimenti non potrà fruire del credito d'imposta previsto dalla disciplina in argomento, per assenza del requisito soggettivo. Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati espressamente, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Con la risposta a interpello n. 432 del 23 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. L'articolo 120 del Decreto rilancio, ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 del decreto rilancio.

Le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. In particolare gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:

- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

- gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "**arredi di sicurezza**").

Inoltre gli **investimenti agevolabili** sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il

controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Con il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, nonché le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito.

Tra l'altro con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20 sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all'agevolazione in esame.

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, ai sensi del comma 1 dell'articolo 120, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Al riguardo, nella relazione illustrativa si precisa che il **credito d'imposta** per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e che la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

Quindi se la **fondazione** che svolge attività commerciale non opera nei settori di cui ai codici ATECO previsti dalla Legge non può fruire del credito d'imposta previsto dalla disciplina in argomento, per assenza del requisito soggettivo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/06/2021, n. 432](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Trasformazione da società di persone a società di capitali: come versare l'IRAP

In caso di trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali nel 2020, stante la continuità della soggettività passiva ai fini IRAP e in considerazione dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto Rilancio per il periodo "ante trasformazione" il 1° acconto IRAP 2020 non andava versato, il saldo IRAP 2020 deve essere versato entro il termine previsto dall'articolo 5-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, o in data successiva in dipendenza di eventuali proroghe dei termini, ridotto dell'importo

del 1° acconto non dovuto. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 434 del 23 giugno 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 434 in data 23 giugno 2021, riguardante i versamenti IRAP.

L'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che non è dovuto il versamento del saldo **dell'imposta regionale sulle attività produttive** relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della **prima rata dell'acconto** dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

Ai fini IRAP, l'articolo 5-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dispone al comma 1 che in caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata la dichiarazione relativa alla **frazione di esercizio** compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica.

In merito agli **obblighi di versamento IRAP** nel caso di operazioni di **trasformazione societaria**, con la circolare n. 263/E del 12 novembre 1998, è stato precisato che in caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, con effetto dal 1° ottobre 1998, la società trasformata è tenuta a presentare la dichiarazione per il periodo autonomo 1° gennaio - 30 settembre 1998 e al versamento del saldo dell'imposta dovuta per tale periodo.

Inoltre, la stessa società, stante la **continuità** agli effetti della soggettività passiva, è tenuta, entro il termine di presentazione della suddetta dichiarazione, a effettuare il **versamento della prima rata** di acconto IRAP per il primo periodo post trasformazione assumendo, quale dato su cui commisurare l'importo di detto acconto, l'imposta risultante dalla dichiarazione del periodo 1° gennaio - 30 settembre 1998.

Con la circolare n. 144 del 9 giugno 1998, paragrafo 4.7, è stato, tuttavia, chiarito che non sono dovuti gli **acconti di imposta** quando il termine per il versamento dell'imposta dovuta a saldo per il periodo antecedente la trasformazione è **anteriore** a quello entro il quale si sarebbe dovuto versare l'acconto.

In caso di trasformazione progressiva da società di

persone a società di capitali nel 2020, stante la continuità della **soggettività passiva** ai fini IRAP e in considerazione dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto Rilancio per il periodo "ante trasformazione":

- il I° acconto IRAP 2020 non andava versato;
- il saldo IRAP 2020 deve essere versato entro il termine previsto dall'articolo 5-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, o in data successiva in dipendenza di eventuali proroghe dei termini, ridotto dell'importo del I° acconto non dovuto.

Per il periodo "post trasformazione":

- il I° acconto IRAP 2020 andava versato. Ai fini del dato su cui commisurare l'importo del I° acconto IRAP per il periodo post trasformazione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 263/E del 12 novembre 1998, occorre fare riferimento all'imposta risultante dalla dichiarazione 1° gennaio - 31 gennaio 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/06/2021, n. 434

Fisco

Dal CNDCEC

Commercialisti: presentato il Manifesto per la riforma del sistema tributario

Una giustizia tributaria più specializzata, con organi di giurisdizione tributaria composti da giudici professionali, a tempo pieno e specializzati, con obbligo di formazione continua. Si tratta di una delle otto priorità di cui si compone il Manifesto per la riforma del sistema tributario presentato dal CNDCEC nel corso del Webinar "La ripartenza del Paese dopo l'emergenza: riforma fiscale e della giustizia tributaria, semplificazione e competitività". Serve, tra l'altro, un rilancio delle aggregazioni professionali e l'abrogazione dell'Irap con sostituzione con un'addizionale Ires e (eventualmente) Irpef.

Il 23 giugno 2021 si è svolto il **Webinar** "La ripartenza del Paese dopo l'emergenza: riforma fiscale e della giustizia tributaria, semplificazione e competitività".

Il presidente del CNDCEC **Massimo Miani** ha evidenziato come l'Italia è un Paese estremamente generoso nella tassazione dei **redditi bassi**, oltre 10 milioni di contribuenti IRPEF su 40 milioni sono a "IRPEF zero", e nella tassazione dei grandi patrimoni ereditari, mentre è un Paese estremamente feroce

nella tassazione dei redditi medi e medio-alti.

La distruzione di quel ceto medio produttivo che non possiede **grandi patrimoni**, ma vive di buoni redditi che derivano dal lavoro dipendente di funzionari, quadri e dirigenti, oppure dal lavoro autonomo svolto nell'ambito dei propri studi professionali o attività imprenditoriali è frutto di questo assetto fiscale. Per cui l'auspicio è che in vista della **riforma fiscale** su questo fronte si abbia il coraggio di fare qualcosa, senza continuare a parlare soltanto di incrementi di no tax area e di eliminazioni di imposte di successione invece che di quello che serve per riequilibrare una situazione insostenibile a favore di quel ceto medio produttivo che non è interessato né alla prima, né alla seconda di quelle due modifiche.

Il Manifesto del CNDCEC

Inoltre, in quella stessa sede è stato presentato il **Manifesto** per la riforma del sistema tributario dei CNDCEC.

Il documento si compone di **otto priorità** per una **riforma complessiva** che si ponga come obiettivo principale la definizione di un **sistema fiscale certo ed equo**:

- istituzione del "**codice tributario**" e statuto in costituzione
- **abrogazione dell'Irap** e sostituzione con un'addizionale Ires e (eventualmente) Irpef;
- ripristino **equità** orizzontale e verticale **dell'irpef**, con parità di trattamento tra lavoratori dipendenti, autonomi e imprenditori individuali e riduzione delle aliquote relative al terzo scaglione di reddito;
- eliminazione "doppio binario" per i **redditi di impresa**;
- rilancio delle **aggregazioni professionali**, con neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo e determinazione opzionale per cassa dei redditi delle stp di capitali
- **riscossione più efficiente** e meno costosa, con una riforma del sistema della riscossione sia nelle regole verso i contribuenti (unica modalità di dilazione dei pagamenti, valida anche per l'autotassazione; sistema degli aggi e degli interessi di mora meno iniquo; semplificazione delle procedure di notifica ed esecutive) sia nelle regole relative al rapporto tra l'ente impositore e l'incaricato della riscossione;
- rapporto fisco-contribuenti più equilibrato, con salvaguardia dei principi di **certezza del diritto**, parità delle armi e proporzionalità delle sanzioni e miglior coordinamento dei rapporti tra processo penale e processo tributario. generalizzazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo e terzietà della mediazione tributaria;

-**giustizia tributaria più specializzata**, con organi di giurisdizione tributaria composti da giudici professionali, a tempo pieno e specializzati, con obbligo di formazione continua.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Nessun vantaggio fiscale indebito nell'operazione di scissione parziale asimmetrica

L'operazione di scissione ai sensi dell'articolo 173 del TUIR è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 435 del 23 giugno 2021. Infatti, in linea generale, l'operazione di scissione totale non proporzionale non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, risultando atto fisiologico alla riorganizzazione delle attività facenti capo alla famiglia.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 435 del 23 giugno 2021 riguardante una valutazione anti-abuso di scissione parziale non proporzionale.

In linea di principio, l'operazione di scissione ai sensi dell'articolo 173 del TUIR è fiscalmente neutrale e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato, non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.

I plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti con l'operazione in argomento, concorreranno alla **formazione del reddito** secondo le ordinarie regole impositive vigenti nel momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all'impresa, ossia, verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Ne consegue che **l'operazione di** scissione parziale asimmetrica non comporti il conseguimento di alcun

vantaggio fiscale indebito, risultando atto fisiologico alla riorganizzazione delle attività facenti capo alla famiglia, al fine di separare il destino imprenditoriale del nucleo familiare riferibile a un socio da quello degli altri soci.

Tale soluzione presuppone, tuttavia, che l'operazione di scissione sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'articolo 173 del TUIR (anche in relazione al rinvio ivi contenuto ai commi 5 e 6 dell'articolo 172) e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

In relazione al comparto delle **imposte indirette**, l'operazione di scissione non consente di conseguire un vantaggio fiscale indebito per le medesime ragioni esposte ai fini delle imposte sui redditi; si fa comunque presente che:

-ai fini dell'IVA, all'operazione di scissione si applicano l'articolo 2, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l'articolo 19-bis2, comma 7, del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che le società beneficiarie della scissione effettuino la **rettifica della detrazione IVA**, qualora sussistano i presupposti richiamati dai commi precedenti dello stesso articolo 19-bis2.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 23/06/2021, n. 435](#)

Fisco

Valutazione caso per caso

Società di comodo: per il 2020 disapplicazione solo con interpello

Non è possibile ritenere operante la disapplicazione automatica e generalizzata delle disposizioni sulle società in perdita sistematica e sulle società di comodo in ragione delle condizioni straordinarie legate all'emergenza da Covid-19. L'Agenzia delle Entrate valuterà caso per caso gli interpelli presentati da parte delle società che intendano dimostrare come l'emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento di ricavi e valori minimi. È il chiarimento reso in risposta all'interrogazione n. 5-06289, sull'applicazione dei limiti di operatività per le società di comodo e per le società in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2020.

In considerazione delle condizioni straordinarie legate

all'emergenza da Covid-19, è possibile ritenere operante la **disapplicazione automatica e generalizzata** delle disposizioni sulle società in perdita sistematica e della disciplina sulle società di comodo?

La risposta, resa nel corso del question time in risposta all'interrogazione n. 5-06289, è negativa: per ottenere la **disapplicazione dei limiti di operatività per le società di comodo e per le società in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2020** sarà necessario **presentare interpello all'Agenzia delle Entrate**.

Il tema della sterilizzazione in via automatica delle disposizioni dettate per le società di comodo (art. 30, legge n. 724/1994) e in perdita sistematica (art. 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, D.L. n. 138/2011) in ragione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica (tali da ritenere sussistenti condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica) è stato oggetto di una proposta di **modifica normativa**, peraltro **non approvata**.

Tanto premesso, anche in considerazione dell'eterogeneità delle situazioni riscontrabili, l'Agenzia delle Entrate fa presente che potrà comunque **valutare caso per caso** gli **interpelli** presentati da parte delle società che intendano dimostrare come l'emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al comma 4 dell'art. 30, legge n. 724/1994.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Camera dei Deputati - Commissione Finanze - interrogazione 23 giugno 2021, n. 5-06289

Fisco

La risposta durante il question time

Aiuti di Stato fruibili sole se indicati in dichiarazione dei redditi

La mancata indicazione in dichiarazione dell'importo dei contributi percepiti, non arrecando alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta, non comporta, relativamente a tali profili, alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio). Tuttavia, la mancata registrazione degli aiuti determina "l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale", come previsto dal

regolamento istitutivo del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Con l'interrogazione n. 5-06180 sono stati richiesti interventi di **semplificazione** degli adempimenti relativi all'inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contributi e dei bonus ricevuti per fronteggiare la crisi da Covid e iniziative volte a prevedere un **azzeramento o riduzione delle sanzioni** o una **sanatoria** per eventuali dimenticanze ovvero a prevedere, da parte dell'Agenzia delle Entrate, un'eventuale **automatica e successiva integrazione dei dati mancanti** o comunque non inseriti dal contribuente.

Con riferimento ai quadri RF, RG e RE (che sono i quadri in cui sono determinati i redditi d'impresa o di lavoro autonomo), in linea generale la normativa vigente non prevede che l'Agenzia delle Entrate predisponga la **dichiarazione dei redditi precompilata** per i soggetti esercenti **attività d'impresa o di lavoro autonomo**: molte informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione non sono infatti nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria nei tempi richiesti per la predisposizione di un'ipotetica precompilata e anche perché le attuali regole di determinazione dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo sono molto articolate e richiedono una valutazione di situazioni di fatto conoscibili solo dall'operatore.

L'indicazione degli importi dei contributi a fondo perduto nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari, con appositi codici illustrati nelle istruzioni per la compilazione, è finalizzata a garantire la non concorrenza alla determinazione del reddito dei predetti contributi

Quadro RF

In relazione ai soggetti in contabilità ordinaria (che compilano il **quadro RF**), alla luce del principio di derivazione dell'utile fiscale da quello civilistico (in virtù del quale in dichiarazione dei redditi, partendo dall'utile civilistico, si apportano le variazioni in aumento e in diminuzione, in applicazione delle norme fiscali, al fine di determinare il reddito imponibile), è necessario che i **contributi ricevuti**, per non essere considerati ricavi, siano **indicati tra le variazioni in diminuzione**.

Quadro RU

Nel **quadro RU** (che deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese) vanno indicate solo le misure agevolative concesse sotto forma di credito d'imposta, contraddistinte dagli appositi codici individuati nelle istruzioni per la compilazione del quadro; con riferimento a tali misure agevolative, nel quadro RU sono richieste **informazioni** che **non** sono

a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, in tale quadro vanno indicati gli importi maturati, in base alle regole previste dalle norme istitutive di ciascun credito d'imposta, e i valori delle **eccedenze** che il contribuente intende **riportare negli anni successivi**.

Quadro RS

In relazione al **prospetto degli aiuti di Stato**, contenuto nel **quadro RS** delle dichiarazioni dei redditi, le informazioni richieste (necessarie all'iscrizione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato) non sono tutte nella disponibilità dell'Agenzia, tenuto anche conto che le definizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato non coincidono con quelle nazionali.

Tali contributi sono stati qualificati **aiuti fiscali automatici da registrare a posteriori nel RNA** ai sensi dell'art. 10 del regolamento istitutivo del Registro nazionale degli aiuti di Stato (D.M. 31 maggio 2017, n. 115).

Tali aiuti "si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, ai fini del presente decreto, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati". Pertanto, proprio in virtù della qualificazione dei contributi in parola quali aiuti di Stato *ex art. 10*, si è reso necessario prevederne l'evidenziazione nelle **dichiarazioni fiscali**.

In particolare, nella dichiarazione dei redditi devono essere riportati i dati necessari a consentire la registrazione degli aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, che non sono desumibili dalle basi dati a disposizione dell'Agenzia, ossia:

- la dimensione e la forma giuridica dell'impresa,
- il settore dell'aiuto fruito e il codice ATECO corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto (le norme comunitarie fanno rinvio a definizioni e concetti che non sono allineati a quelli presenti nella normativa interna).

I software di compilazione messi a disposizione dall'Agenzia, in caso di indicazione dei predetti contributi nei quadri di determinazione del reddito, prevedono la compilazione automatica dei medesimi dati nel prospetto degli aiuti di Stato, riducendo il rischio che i contribuenti trasmettano la dichiarazione dei redditi senza aver riportato nel suddetto prospetto le informazioni sopra descritte di cui l'Agenzia non è a conoscenza (dimensione, forma giuridica, settore e codice attività).

La **mancata indicazione** dell'importo dei contributi percepiti, non arrecando alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo dell'Agenzia e non

incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta, non comporta, relativamente a tali profili, **alcuna conseguenza** per i beneficiari degli stessi **(neppure di tipo sanzionatorio)**.

Tuttavia, la mancata registrazione degli aiuti implica le conseguenze previste dall'art. 17 citato regolamento, il quale prevede che "l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento [...] determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Camera dei Deputati - Commissione Finanze - interrogazione 23/06/2021, n. 5-06180

Lavoro e Previdenza

Adempimenti del datore di lavoro

Congedo matrimoniale: come calcolare la retribuzione per i giorni di assenza

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Il lavoratore dipendente che si assenta per contrarre un matrimonio civile o concordatario, nonché un'unione civile, può usufruire di un congedo retribuito. Impiegati, quadri e dirigenti hanno diritto ad un periodo di congedo pari a 15 giorni di calendario, con il trattamento economico a carico del datore di lavoro. Nel caso invece di operai, lavoratori a domicilio e apprendisti l'indennità commisurata a 7 giorni consecutivi di congedo è posta a carico dell'INPS. La riduzione del costo del lavoro cresce in misura superiore al 70% quando a contrarre matrimonio è il personale non impiegatizio.

È tempo di fiori d'arancio e l'allentamento delle restrizioni in vigore per l'emergenza Covid-19 pare essere complice della ripresa delle cerimonie matrimoniali.

I lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire di un congedo retribuito in occasione del matrimonio civile o concordatario o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1 c. 20 legge n. 76/2016).

La disciplina del congedo è disciplinata nel dettaglio dai contratti collettivi di lavoro, ma la legge prevede che, a prescindere dalla categoria e dal settore d'impiego, possano fruirne tutti lavoratori dipendenti che:

- possono far valere un rapporto di lavoro di durata almeno pari ad una settimana;
- hanno superato il periodo di prova;
- si assentano effettivamente dal lavoro, nell'arco di 60 giorni dalla celebrazione del matrimonio.

A chi spetta l'onere retributivo

Per tutte le categorie di lavoratori si tratta sempre e comunque di un congedo retribuito e in relazione al quale maturano tutti gli elementi di retribuzione differita e l'anzianità lavorativa. Le distinzioni riguardano il fatto che, in alcuni casi, l'onere retributivo non rimane ad esclusivo carico del datore di lavoro.

Retribuzione a carico dell'INPS

Per i giorni di effettiva assenza dal lavoro, l'INPS è tenuto ad erogare un'indennità pari ad un massimo di 7 quote di retribuzione giornaliera, con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori:

- operai;
- apprendisti;
- lavoratori a domicilio;
- marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative;
- ai lavoratori che, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).

In questo caso il datore di lavoro:

- anticipa l'indennità;
- la conguaglia attraverso il flusso UNIMENS;
- integra l'indennità fino a garantire la normale retribuzione spettante per i 15 giorni di durata del congedo.

Retribuzione a carico del datore di lavoro

La retribuzione relativa al periodo congedo matrimoniale è invece posta interamente a carico del datore di lavoro nei seguenti casi:

- impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti di aziende che svolgono la lavorazione del tabacco;
- aziende agricole;
- commercio;
- credito ed assicurazioni;
- enti locali e statali;
- lavoratori domestici;
- giornalisti.

Attenzione

Nell'arco della vita lavorativa il congedo matrimoniale e il corrispondente assegno INPS possono essere fruiti anche più di una volta in caso di lavoratori che contraggono ulteriore matrimonio, purché vedovi o divorziati.

Adempimenti del datore di lavoro dopo la richiesta di congedo

A meno che sussistano comprovabili ed oggettive esigenze opposte da parte dell'azienda, l'inizio del periodo di congedo solitamente coincide con la data del matrimonio. In questo caso il congedo deve essere concesso entro i 30 giorni successivi al matrimonio. In ogni caso i giorni di fruizione del congedo non devono superare i 60 giorni successivi alla celebrazione. Il lavoratore è tenuto a presentare la relativa richiesta con un preavviso di almeno 6 giorni e, al rientro in azienda, presentare una copia del certificato di matrimonio.

Nella richiesta di congedo devono essere indicati:

- la data di celebrazione
- il periodo in cui si intende fruire dei 15 giorni di

congedo retribuito.

Il **datore di lavoro** è tenuto a pagare l'indennità spettante e, eventualmente, a congruare gli importi con i contributi dovuti all'INPS nella **denuncia contributiva Uniemens** indicando il codice **"L051"**.

Attenzione

Anche i lavoratori dipendenti extracomunitari che contraggono matrimonio all'estero, qualora risultino residenti in Italia da prima del matrimonio e abbiano acquisito anche in Italia lo stato di coniugato hanno diritto al congedo matrimoniale.

Retribuzione indiretta e cumulabilità con altre indennità

Durante l'assenza per congedo matrimoniale il **lavoratore matura** tutti gli istituti di retribuzione differita come ferie, ROL, TFR e mensilità aggiuntive. Ai lavoratori non in servizio per malattia, sospensione, maternità, l'assegno per congedo matrimoniale viene comunque corrisposto in sostituzione, essendo più favorevole.

Le festività che occorrono nel corso del congedo comportano la corresponsione di una retribuzione aggiuntiva.

Esclusa la cumulabilità con la cassa di integrazione Covid-19

L'INPS ha invece escluso la spettanza dei trattamenti di **integrazione salariale** per mancanza dei presupposti che ne legittimano l'erogazione in quanto, nel caso dell'assenza per contrarre matrimonio, la causa della mancata prestazione di lavoro è da ricondursi alla sfera decisionale del lavoratore e non ad alcuna delle motivazioni, ricollegabili ad eventi attinenti la situazione aziendale, che legittimano i provvedimenti di concessione dell'integrazione salariale, sia in regime ordinario che in quello in deroga previsti per fronteggiare l'**emergenza sanitaria Covid-19**.

Esempi di calcolo

Lavoratore dipendente CCNL Metalmeccanica Industria liv. C2

Data matrimonio: 21 maggio 2021

Data inizio fruizione congedo: 19 maggio 2021

Durata del congedo: 15 giorni di calendario

Giorni effettivi di godimento: 13.

Retribuzione lorda mensile = € 1.722,00,

Divisore giornaliero 26

Contribuzione ordinaria dovuta: 482 euro per INPS e 120 per INAIL.

Caso 1 - Operaio

La **ripartizione dei costi tra INPS e datore di lavoro** avviene come di seguito riportato:

- l'INPS eroga, tramite congruaggio in denuncia contributiva Uniemens delle somme anticipate nel LUL dal datore di lavoro, un importo pari a sette giorni di retribuzione. La relativa contribuzione viene figurativamente accreditata da INPS e INAIL;

- il datore di lavoro eroga la differenza risultante tra l'indennità INPS lordizzata e la retribuzione normale che sarebbe spettata alla lavoratrice non in congedo. Calcolo retribuzione giornaliera: € 1.722,00/26 = € 66,23

Congedo matrimoniale c/Inps lordo: € 66,23 x 7 = € 463,61

Riduzione contributi a carico del dipendente: € 463,61 x 9,19% = € 42,60

Congedo matrimoniale c/Inps lordizzato: € 463,61 + € 42,60 = 506,21

Congedo matrimoniale c/Azienda: (€ 66,23 x 13) - 506,21 = € 354,78

Caso 2 - Impiegato

L'**intero importo** dovuto a titolo di congedo è posto **totalmente a carico del datore di lavoro**.

Calcolo retribuzione giornaliera: € 1.722,00/26 = € 66,23

Congedo matrimoniale c/Azienda: (€ 66,23 x 13) = € 861 euro

Sulla base dei dati sopra riportati emerge che, con riferimenti ai mesi durante i quali lavoratore fruisce del congedo matrimoniale, l'**incidenza effettiva** sul costo del lavoro per l'azienda è pari:

- al 33% se si tratta di un operaio o apprendista;
- al 100% se si tratta di un impiegato.

Lavoro e Previdenza
Conguaglio in Uniemens

Assegno per il nucleo familiare in busta paga: cosa deve fare il datore di lavoro

di Simone Baghin - Consulente del Lavoro in Vicenza

Dal prossimo mese di luglio i datori di lavoro devono gestire i nuovi assegni per il nucleo familiare con importi maggiorati per effetto del decreto legge n. 79 del 2021. L'INPS, in una specifica utility del cassetto previdenziale aziendale, metterà a disposizione gli importi teorici dell'ANF. L'azienda è tenuta a ricalcolare l'importo spettante al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (full time o part time) e della presenza/assenza nel periodo di riferimento. Gli importi sono erogati in busta paga, con successivo conguaglio degli importi erogati nelle denunce mensili (Uniemens).

A decorrere dal prossimo **1° luglio 2021** i datori di lavoro si troveranno nuovamente a gestire le domande di assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di **aziende del settore privato non agricolo**, che dovranno essere presentate, come previsto dal 1° luglio 2019, esclusivamente all'INPS in modalità telematica. Sarà pertanto l'INPS a definire il diritto e la misura della prestazione (maggiorata ad opera del decreto legge n. 79 del 2021), individuando gli **importi giornalieri e mensili** teoricamente spettanti sulla base delle caratteristiche del nucleo familiare del richiedente e del reddito conseguito dallo stesso, ma spetterà al **datore di lavoro** sostituirsi all'Istituto per l'**erogazione** della prestazione di natura previdenziale.

L'INPS, con il messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, ha rilasciato la procedura per la presentazione delle domande.

Elementi che incidono sulla quantificazione dell'ANF

Prima di addentrarci nell'analizzare gli adempimenti a carico del datore di lavoro per la gestione del "flusso" ANF, si ritiene utile riepilogare i due elementi fondamentali che incidono nella quantificazione del "*quantum*" spettante al lavoratore, ovvero:

- 1) nucleo familiare;
- 2) reddito.

Nucleo familiare

La composizione del nucleo familiare ai fini ANF è disciplinata dal comma 6 dell'art. 2 del D.L. n. 69/88 e di rimando, per quanto non espressamente previsto da questi, dal D.P.R. n. 797/55 (nello specifico, per il nucleo familiare, all'art. 4).

Sulla scorta di questa disciplina, come chiarito e ricostruito anche dall'INPS, possiamo desumere e affermare che il nucleo familiare dell'avente diritto all'ANF può essere formato da:

- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente

ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;

- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di «nuclei numerosi», cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.

I **componenti** il nucleo familiare **possono** anche **non essere conviventi**; In tal caso, per individuare il nucleo può essere necessario presentare più di uno stato famiglia

Non rientrano nel nucleo familiare:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i figli maggiorenni anche se studenti;
- i figli ed equiparati coniugati;
- i familiari all'estero di cittadino straniero di paese non convenzionato (art 2 c.6bis);
- i genitori.

Reddito familiare

È costituito dalla **somma** dei **redditi** del **richiedente** e degli **altri soggetti componenti** il suo **nucleo familiare**.

Nella definizione del suo ammontare ai fini della determinazione dell'assegno spettante, concorrono a

formare il reddito familiare:

- i redditi assoggettabili all'IRPEF compresi quelli a tassazione separata (esempio: arretrati anni precedenti; indennità sostitutiva di preavviso; liberalità di fine rapporto);
- i redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero stati assoggettati all'Irpef;
- i redditi di qualsiasi natura anche quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
- il reddito dell'abitazione principale al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria;
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva del 10%.

Viceversa, non concorrono alla formazione del reddito:

- il TFR e relative anticipazioni;
- le rendite vitalizie INAIL;
- le pensioni di guerra;
- la CIG arretrata riferita ad anni precedenti a quello di erogazione;
- gli indennizzi dello Stato a favore dei soggetti danneggiati a causa di complicanze, derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Legge n. 210/1992).

Periodo di riferimento del reddito e sua composizione

I periodi di pagamento degli ANF vanno **dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente** e il reddito di riferimento è l'ultimo fiscalmente accertato con modello fiscale:

- CU;
- 730;
- Unico.

Il reddito da considerare è quello riferito ai componenti

del nucleo, come sopra individuato, al momento della domanda.

È da tener presente che ai fini del riconoscimento dell'ANF, questo non spetta se il reddito da lavoro dipendente (di tutto il nucleo familiare) risulta inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.

Come si calcola l'ANF

La misura dell'assegno è **in rapporto** a specifici **livelli di reddito** e al **numero dei componenti il nucleo familiare**.

Al lavoratore l'assegno spetta per intero - qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro - per:

- ogni mese (**26 giornate**) di lavoro, se ha effettuato 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
- ogni settimana (**6 giornate**), se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro, se operaio e 30 ore, se impiegato;
- ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

In sostanza, se il lavoratore, in alcune settimane del mese, non ha raggiunto le 24 o le 30 ore, ma ha cumulato nel corso del mese le ore richieste, l'assegno deve essere corrisposto per intero.

Se, invece, nella settimana non si effettuano almeno le 24 o le 30 ore, il lavoratore ha diritto a tanti assegni giornalieri per quanti sono i giorni di effettivo lavoro prestato nelle settimane o frazioni di settimana in cui non sia stato raggiunto il minimo di ore lavorative.

L'assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o indennizzata e cioè nelle giornate in cui il lavoratore è assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale.

Causa assenza	Durata dell'erogazione ANF
Infortunio sul lavoro o malattia professionale	Massimo 3 mesi durante il periodo di inabilità temporanea
Malattia	Per tutto il periodo indennizzato o retribuito fino a un massimo di 6 mesi
Gravidanza o puerperio	Per tutto il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, previsto dalla legge
Congedo matrimoniale	Per tutto il periodo retribuito
Ferie e festività	Per tutto il periodo escluso la domenica
Permessi e aspettative sindacali e cariche elettive	Per tutto il periodo indennizzato
Permessi e congedi per assistenza a portatori di handicap	Per la durata dei permessi o del congedo

Adempimenti a carico del datore di lavoro

Con le nuove modalità di richiesta degli assegni al nucleo familiare viene meno l'onere del datore di accertare il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare da parte del lavoratore.

Il datore di lavoro diventa pertanto una sorta di "intermediario" in quanto si limita a **erogare**, in nome e per conto dell'INPS, la **prestazione** fermo restando che rimane a carico dell'Istituto stabilire l'esatto importo dell'assegno da corrispondere al lavoratore, in

funzione delle eventuali assenze che non danno diritto all'assegno.

Operativamente, con riferimento alle domande di ANF presentate telematicamente dai lavoratori, in una specifica *utility* del **cassetto previdenziale aziendale** sono a disposizione dei datori di lavoro gli **importi** degli **ANF** spettanti ai lavoratori, calcolati dall'INPS in funzione della composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.

Gli importi saranno collegati al codice fiscale del lavoratore cui vanno erogati e, eventualmente, del soggetto richiedente, qualora i due soggetti non coincidano.

È opportuno che il lavoratore, una volta presentata la domanda, lo comunichi al proprio datore al fine di velocizzare le operazioni e permettere a quest'ultimo di scaricare tempestivamente il flusso dati per la corresponsione dei valori autorizzati dall'INPS.

Gli importi comunicati dall'Istituto sono gli importi teorici giornalieri e mensili: il datore di lavoro dovrà poi **ricalcolare l'importo** spettante al lavoratore in funzione della tipologia di contratto sottoscritto (*full time o part time*) e alla **presenza/assenza** del lavoratore nel periodo di riferimento.

L'importo corrisposto al lavoratore, in ogni caso, non potrà superare l'importo massimo mensile teorico calcolato dall'INPS e comunicato mediante il cassetto previdenziale.

Il datore di lavoro eroga gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità (**in busta paga**) e provvederà al successivo conguaglio con le denunce mensili (Uniemens).

Registrazione nel LUL

Per ciascun lavoratore cui viene corrisposto l'assegno al nucleo familiare, il datore di lavoro è tenuto a registrare sul Libro Unico del Lavoro, i dati relativi:

- al reddito familiare;
- al numero dei componenti il nucleo familiare;
- all'importo dell'assegno corrisposto;
- al numero della tabella applicata.

Conguaglio con le denunce Uniemens

Con il messaggio n. 1777 dell'8 maggio 2019, l'INPS ha fornito le istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione del flusso Uniemens, in particolare per la **valorizzazione dei campi** del nuovo elemento **"InfoAggCausaliContrib"**.

I successivi messaggi n. 261 del 24 gennaio 2020 e n. 2047 del 18 maggio 2020 hanno rinviato la compilazione della sezione "InfoAggCausaliContrib", in via esclusiva con valenza contributiva, prima al periodo di competenza aprile 2020 e poi al mese di competenza luglio 2020.

Infine, con il messaggio 14 luglio 2020, n. 2765, sono state comunicate le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens ai fini del conguaglio degli Assegni per il nucleo familiare (ANF) a partire dalla dichiarazione contributiva di luglio 2020.

La nuova procedura prevede esclusivamente la compilazione dell'elemento "InfoAggCausaliContrib" che assume valenza contributiva, pertanto **obbligatoria**, e costituisce l'unica modalità di conguaglio degli ANF, sia correnti che arretrati, anticipati dalle aziende ai lavoratori.

Lavoro e Previdenza

Comunicato ANPAL

Fondo nuove competenze: richiesta di saldo per le istanze precedenti al 18 gennaio

Anche le aziende che hanno presentato istanza di accesso alle risorse del Fondo nuove competenze tramite PEC, prima del 18 gennaio, possono presentare richiesta di saldo utilizzando l'applicativo dedicato. Lo ha reso noto l'ANPAL, con riferimento ai datori di lavoro che si sono attivati per accedere al Fondo prima ancora che fosse pronta e disponibile la apposita procedura telematica. La richiesta di saldo deve essere presentata entro 40 giorni a partire dalla data di conclusione del percorso di sviluppo di nuove competenze.

L'ANPAL, con un comunicato stampa diffuso il 23 giugno 2021, ha fatto sapere che è disponibile la richiesta di saldo per le aziende che hanno inviato la domanda di accesso alle risorse del **Fondo nuove competenze**, tramite pec, prima del 18 gennaio. La funzionalità era già disponibile dal 16 aprile per le aziende che avevano presentato la domanda di accesso al fondo tramite **MyANPAL**.

A partire 18 gennaio è stato reso infatti disponibile l'applicativo dedicato al fondo.

Il Fondo nuove competenze, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, è stato istituito per contrastare gli effetti economici dell'epidemia **Covid-19**, consentendo alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell'orario alla formazione.

Tutte le aziende che hanno fatto ricorso al Fondo nuove competenze hanno quindi ora a disposizione lo stesso servizio di MyANPAL che permette appunto di presentare la richiesta di saldo tramite l'applicativo dedicato.

Richiesta di saldo

La richiesta di saldo deve essere presentata dallo stesso soggetto che ha sottoscritto l'istanza di contributo, accedendo al portale MyANPAL, previa registrazione, tramite le credenziali Spid, o Cns (carta nazionale dei servizi) o Cie (Carta di identità elettronica).

In caso di variazione del soggetto che ha sottoscritto l'istanza di contributo, sarà necessario aggiornare preventivamente il dato sul portale MyANPAL, facendone richiesta tramite modulo di contatto.

Termine di presentazione

Per le aziende che hanno fatto richiesta di accesso al

Fondo prima dell'emanazione del decreto direttoriale n. 69 del 17 febbraio 2021, i termini di presentazione della richiesta di saldo sono di **40 giorni** a partire dalla data di conclusione del percorso di sviluppo di nuove competenze.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Necessaria l'informativa

Privacy: vietato il controllo indiscriminato sui lavoratori dipendenti

Con un provvedimento del 13 maggio 2021, il Garante privacy ha sanzionato la violazione dei principi di liceità, correttezza e minimizzazione nel trattamento dei dati personali dei dipendenti del Comune di Bolzano, con riferimento al sistema di registrazione utilizzato per gli accessi ad Internet. Tale trattamento è infatti avvenuto in assenza di un'informativa ai dipendenti in merito ai possibili controlli sugli accessi ad Internet da parte del datore di lavoro.

Con newsletter del 22 giugno 2021, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso, in data 13 maggio 2021, un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Bolzano, in esito al reclamo presentato da un dipendente che, nel corso di un **procedimento disciplinare**, aveva scoperto di essere stato costantemente controllato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato: le eventuali attività di controllo devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla **privacy**.

Controllo e conservazione dei dati di navigazione

In questo caso, il Comune impiegava, da circa dieci anni, un sistema di controllo e filtraggio della navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e la creazione di apposita reportistica, per finalità di **sicurezza della rete**. Il sistema, implementato dal Comune, senza aver adeguatamente informato i dipendenti, consentiva operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti. Di fatto venivano raccolte anche informazioni estranee all'attività professionale e comunque

riconducibili alla vita privata dell'interessato.

La comprensibile esigenza del datore di lavoro di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell'interessato sul **luogo di lavoro**, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro.

Nel caso di specie, il Garante non ha ritenuto rilevante, al fine di escludere la responsabilità datoriale, il fatto che, data la scarsa qualità dei dati raccolti e la loro accertata inattendibilità, il procedimento disciplinare sia stato successivamente archiviato, posto che, in ogni caso, i dati relativi alla navigazione web del reclamante sono stati comunque utilizzati per avviare il predetto procedimento disciplinare e trattati nell'ambito dello stesso.

Trattamento dei dati

Il quadro normativo vigente consente al datore di lavoro di utilizzare, per ulteriori trattamenti necessari alla gestione del rapporto di lavoro, solo le informazioni raccolte nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 4, commi 1 o 2, della l. n. 300/70 e della disciplina di protezione dati. Tali successive ed eventuali operazioni di trattamento presuppongono quindi la necessità di fornire agli interessati un'adeguata informativa sui trattamenti che il datore di lavoro si riserva di effettuare e l'opportuna configurazione dei sistemi in modo che siano poste in essere le sole operazioni necessarie e raccolti i soli dati pertinenti in relazione alla finalità principale per la quale i dati sono originariamente trattati.

Oltre alla sanzione di 84.000 euro per l'illecito trattamento dei dati del personale, al datore di lavoro è stato imposto di adottare misure tecniche e organizzative per anonimizzare il dato relativo alla postazione di lavoro dei dipendenti, cancellare i dati personali presenti nei log di navigazione web registrati, nonché aggiornare le procedure interne individuate e inserite nell'accordo sindacale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 13/05/2021, n. 190

Lavoro e Previdenza

Accordo di proroga

Dirigenti terziario: rinviata

scadenza del CCNL (con alcune modifiche)

Le parti sociali hanno prorogato al 31 dicembre 2021 la vigenza del CCNL del 21 luglio 2016 per i dirigenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi. Con lo stesso accordo hanno anche modificato alcuni istituti contrattuali in esso previsti: la malattia, l'assistenza integrativa, la previdenza integrativa, il periodo di preavviso. Quest'ultimo dal 1° luglio 2021 avrà decorrenza dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2020.

Con l'accordo 16 giugno 2021 Confcommercio Imprese per l'Italia con Manageritalia, nell'ambito del percorso per il rinnovo del CCNL del 21 luglio 2016 per i dirigenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi, hanno **prorogato la vigenza dello stesso e diffuso alcune modifiche** ad istituti contrattuali.

Malattia

Viene confermato che per il calcolo del periodo di conservazione del posto (240 giorni in un anno solare) con "anno solare" s'intende il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all'ultimo evento morboso.

Assistenza integrativa

Malattia

Dal 1° ottobre 2021 la contribuzione al Fasdac a carico del datore di lavoro per ciascun dirigente in servizio è elevata al **5,51%**.

Restano confermate la contribuzione del 2,56% a carico azienda a favore della Gestione dirigenti pensionati (comprensiva della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale) e il contributo dell'1,87% a carico del dirigente.

Infortunio

Viene affidato all'Associazione Antonio Pastore un mandato esplorativo per la definizione, entro novembre 2021, di una **garanzia assicurativa** aggiuntiva rispetto a quelle attualmente previste dalla Convenzione Pastore, per la costituzione della polizza contro gli infortuni professionali ed extra-professionali prevista dal CCNL.

Welfare

Le Parti si incontreranno entro novembre 2021 per definire le modalità applicative per il riconoscimento ai dirigenti di un **importo annuo spendibile in beni e servizi di welfare**, corrisposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits già riconosciuti e in misura pari a tutti i dirigenti.

L'importo viene riconosciuto pro quota nel caso di assunzione o nomina intervenuta nel corso dell'anno, sia con contratto a tempo indeterminato che a termine, mentre non è riproporzionabile in caso di part time.

Aggiornamento professionale

Dal 1° ottobre 2021 il contributo annuo al CFMT per la formazione professionale viene elevato a € **290,00** a carico del datore di lavoro e a € **130,00** a carico dirigente. Gli importi sono comprensivi della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale e per l'espletamento delle funzioni aggiuntive attribuite al CFMT in materia di servizi di welfare e politiche attive e continuano ad essere versati, in via transitoria, al Fondo Mario Negri.

Dal 1° luglio 2021, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione delle ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari, di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale, il datore di lavoro corrisponderà al CFMT, un contributo pari ad € **2.500,00** per l'attivazione di procedure di outplacement o per l'accesso a programmi di politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti.

Dalla stessa data è abrogata la procedura di outplacement di cui all'art. 40 del CCNL.

Preavviso

Dal 1° luglio 2021 il periodo di preavviso avrà decorrenza **dal 1° o dal 16° giorno** di ciascun mese, a seconda che la comunicazione delle dimissioni o del licenziamento pervenga alla controparte nella seconda quindicina del mese antecedente o nella prima quindicina del mese corrente.

In caso di licenziamento il datore di lavoro è tenuto a retribuire per intero la frazione di mese in cui è stata ricevuta la comunicazione.

Previdenza integrativa

Dal 1° ottobre 2021 la contribuzione a carico del datore di lavoro all'Associazione Antonio Pastore è fissata in € **4.296,45** in ragione d'anno (comprensiva della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale). La contribuzione a carico dirigente resta confermata in € 464,81 in ragione d'anno.

Decorrenza

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il **31 dicembre 2021**.

Riferimenti normativi

Accordo di proroga 16 giugno 2021

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Settore agricolo e ferroviario: assegnate nuove risorse

È in vigore il decreto che dispone idonee misure di riequilibrio finanziario in favore di quei territori cui, sono state attribuite, per il biennio 2021-2022, minori risorse al fine di consentire di dare tempestivo avvio alle relative procedure per l'assegnazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che, senza un corrispondente incremento della quota di cofinanziamento nazionale, risulterebbero inefficaci rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il decreto dispone inoltre idonee misure al fine di permettere l'avvio immediato di interventi sulla rete ferroviaria nazionale.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021 il decreto legge 22 giugno 2021, n. 89 recante misure urgenti in **materia di agricoltura e per il settore ferroviario**.

Settore agricolo

Al fine di assicurare il **riequilibrio finanziario tra regioni** a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», per il periodo transitorio 2021-2022, con il decreto è stato destinato l'importo di **euro 92.717.455,29** quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Sarà il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale che fornirà al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), la **suddivisione dell'importo tra i Programmi regionali di sviluppo rurale** oggetto di riequilibrio.

Settore ferroviario

Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 viene considerato approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete.

Entrata in vigore

Il decreto è in vigore dal **23 giugno 2021**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Decreto Legge 22/06/2021, n. 89 (Gazzetta Ufficiale del 22/06/2021, n. 147)

Finanziamenti

La guida per professionisti e imprese

Contributi a fondo perduto del decreto Sostegni bis: a chi spettano e come chiederli

Sono tre le tipologie di contributi a fondo perduto, con diversa platea di beneficiari e regole differenti per il loro ottenimento, previste dal decreto Sostegni bis. Il contributo automatico è corrisposto, senza necessità di presentare una nuova istanza all'Agenzia delle Entrate, ai beneficiari del contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni. C'è poi il contributo alternativo, correlato al calo di fatturato registrato nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto ai precedenti 12 mesi, e il contributo perequativo basato sulla riduzione del reddito dell'esercizio 2020 rispetto a quello del 2019. Come per le precedenti edizioni è necessario fare attenzione ai controlli e alle sanzioni. Nella guida, realizzata in collaborazione con Bruno Pagamici e Rita Friscolanti, tutte le informazioni per chiedere, calcolare e utilizzare il contributo a fondo perduto.

Contributo automatico, contributo **alternativo** e contributo **perequativo**. Sono le tre tipologie di ristori messi in campo dal decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021, art. 1).

Ogni aiuto ha una diversa platea di beneficiari e **regole differenti** per il loro ottenimento.

Contributo automatico

Il contributo automatico è riconosciuto ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto del **primo decreto Sostegni**, purché esso non sia stato restituito o non risulti indebitamente percepito.

Il nuovo **indennizzo** è di importo **pari al precedente contributo** ed è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate senza necessità di presentare una nuova istanza.

Contributo alternativo

Il contributo alternativo è destinato ai soggetti che svolgono **attività d'impresa, arte o professione** o producono **reddito agrario**, titolari di partita IVA, attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi **non superiori a**

10 milioni di euro nel 2019 che abbiano subito una riduzione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **almeno del 30%** nel periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto ai precedenti 12 mesi.

La misura del contributo varia a seconda se il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo del primo decreto Sostegno, con un **massimo di 150.000 euro** per beneficiario.

Per l'accesso a tale contributo è necessaria la presentazione, in via telematica, di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

Contributo perequativo

La triade si chiude con il contributo perequativo basato sulla riduzione degli utili.

L'aiuto, in particolare, è riconosciuto a condizione che vi sia un **peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020** rispetto a quello del 2019 non inferiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Anche in tal caso ogni beneficiario potrà ricevere un indennizzo massimo di 150.000 euro e ai fini dell'ottenimento del contributo dovrà essere presentata apposita istanza, che potrà essere trasmessa solo se la **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà inviata **entro il 10 settembre 2021**.

Controlli e sanzioni

Anche il decreto Sostegni bis prevede controlli per coloro che beneficiano dei contributi a fondo perduto e sanzioni, **amministrative e penali**, nei casi di percezione indebita. Il legislatore ha confermato il medesimo impianto normativo già approntato nei precedenti decreti emergenziali, imperniato sull'applicazione di **protocolli d'intesa** tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Aggiornati con la guida, realizzata in collaborazione con **Bruno Pagamici** e **Rita Friscolanti**, che contiene tutte le indicazioni per **chiedere, calcolare e utilizzare** i contributi a fondo perduto del decreto Sostegni bis.

A cura della Redazione

Impresa

Per imprese e enti del terzo settore

Obblighi informativi erogazioni pubbliche: applicazione delle sanzioni rinviata al 1° gennaio 2022

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro in Catanzaro

Slittano al 1° gennaio 2022 le sanzioni previste in caso di violazioni riguardanti l'obbligo informativo relativo alle sovvenzioni, sia in denaro che in natura per importi superiori ai 10.000 euro complessivi, erogate dalle pubbliche amministrazioni alle imprese e agli enti del terzo settore. La novità, che arriva a ridosso del termine per l'adempimento, è prevista dalla legge di conversione del decreto Riaperture. Dal tenore letterale della norma pare, quindi, che fino al 31 dicembre 2021 non sarà passibile di sanzioni chi non abbia provveduto agli obblighi informativi entro il prossimo 30 giugno. Ci sarà tempo fino a tutto il 2021 per poter procedere alle comunicazioni relative al 2020.

Spunta la **proroga** a fine anno delle **sanzioni** relative all'**informativa delle erogazioni pubbliche**, un obbligo a cui sono tenuti le **imprese** e numerosi **enti del terzo settore**.

Il rinvio è previsto dall'art. 11 sexiesdecies del D.L. n. 52/2021, in sede di conversione ad opera della [l. n. 87/2021](#).

Vediamo quali sono, in dettaglio, i **soggetti obbligati** ed il perimetro oggettivo delle sovvenzioni rilevanti ai fini dell'adempimento e come opera la proroga delle sanzioni.

Innanzitutto, dobbiamo partire dal quadro normativo di riferimento che è contenuto all'art. 1, commi da 125 a 129 della l. n. 124/2017.

Si tratta della **legge annuale sul mercato e la concorrenza** che, successivamente, ha subito importanti modifiche con l'art. 35 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 58/2019.

Tale novella ha, infatti, interamente sostituito tutti i commi indicati modificandone profondamente la disciplina previgente.

Ambito di applicazione

L'art. 1, commi 125 e 125-bis, della l. n. 124/2017 prevede che l'obbligo informativo si applica alle **sovvenzioni**, sussidi, vantaggi, **contributi** o aiuti, sia in denaro che in natura erogati dalla pubblica amministrazione a favore dei seguenti soggetti:

- **associazioni di protezione ambientale** a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente (cfr. articolo 13 legge 8 luglio 1986, n. 349);
- **associazioni dei consumatori** e degli utenti rappresentative a livello nazionale (cfr. articolo 137 D. Lgs. 206/2005);
- **associazioni**, Onlus e **fondazioni**;
- **cooperative sociali** che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

- tutti coloro che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile.

Pubblica amministrazione

Per l'individuazione della pubblica amministrazione occorre fare riferimento, per espresso richiamo contenuto nella norma citata:

1. all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
2. all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

Rientrano nel primo caso:

- tutte le **amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- istituzioni universitarie;
- Istituti autonomi case popolari;
- **Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999 (es. Agenzie fiscali, ANPAL);
- CONI.

Il secondo riferimento, invece, allarga la disciplina delle pubbliche amministrazioni anche a:

- **enti pubblici economici**;
- **ordini professionali**;
- società in controllo pubblico (cfr. art. 2, comma 1, lettera m), D.Lgs. n. 175/2016), con esclusione delle società quotate (cfr. art. 2, comma 1, lettera p), D.Lgs. n. 175/2016);
- **società partecipate** dalle pubbliche amministrazioni,

salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

- **associazioni, fondazioni** e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

- società in partecipazione pubblica (cfr. art. 18, l. n. 124/2015);

- associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Sovvenzioni

Oggetto dell'obbligo sono le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, **sia in denaro che in natura**.

Assumono pertanto rilevanza, ad esempio, anche le eventuali concessioni di beni a titolo gratuito a favore di una cooperativa sociale.

Il combinato disposto dell'art. 1, commi 125, 125-bis e 127, della l. n. 124/2017 fa tuttavia emergere una vasta ipotesi di esclusioni di sovvenzioni ricadenti nell'obbligo informativo.

Infatti, i primi due commi citati prevedono che sono escluse le erogazioni non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Tale previsione, dunque, esclude dall'obbligo tutte quelle agevolazioni, incentivi o comunque definite, che il legislatore direttamente o indirettamente mediante il rinvio ad altri soggetti pubblici (es. ANPAL) prevede a favore di una platea indistinta di destinatari.

Non rientrano, quindi, nel perimetro dell'obbligo le **agevolazioni fiscali** e quelle **contributive** che diffusamente sono presenti nel nostro ordinamento, così come sono escluse quelle previste da **bandi regionali** a favore di tutti i soggetti in possesso di determinati requisiti.

In definitiva, affinché ricorra l'obbligo informativo, è necessario che il **rapporto diretto** erogatore/beneficiario e quindi fondato sulla **bilateralità**.

Sono altresì escluse, abbiamo visto, le erogazioni di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Quindi sono irrilevanti i corrispettivi derivanti da contratti stipulato con la pubblica amministrazione così come i risarcimenti.

Inoltre, il citato comma 127 prevede espressamente che, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione **non si applica** ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia **inferiore a 10.000 euro** nel periodo considerato.

Del che se ne rileva, in primo luogo, che il **regime applicabile** è quello **di cassa**, cioè assume rilevanza il momento di erogazione dei benefici e non quello di accoglimento.

Inoltre, l'obbligo informativo non ricorre laddove la somma dell'importo monetario ricevuto dal beneficiario nell'esercizio finanziario 2020 sia inferiore a 10.000 euro.

Il limite di 10.000 euro va considerato complessivamente e non sulla base del singolo soggetto della pubblica amministrazione.

Obbligo informativo

Per tutti i soggetti l'obbligo scade il 30 giugno di ogni anno, per il 2020 quindi entro il **30 giugno 2021**.

La modalità di assolvimento dell'informativa è, invece, differente a seconda del soggetto obbligato.

Deve essere assolto esclusivamente mediante la pubblicazione nei **propri siti internet** o **analoghi portali digitali** per le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente (v. supra); associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (v. supra); associazioni, Onlus e fondazioni; cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Per gli **esercenti attività imprenditoriale** di cui all'art. 2195 c.c. la pubblicazione degli importi e le informazioni vanno fornite nelle **note integrative del bilancio di esercizio** e dell'eventuale bilancio consolidato.

Per coloro che per qualsiasi ragione **non sono tenuti** alla redazione della nota integrativa (comprese le ditte individuali e le società di persone) la pubblicazione dovrà avvenire invece sui **siti internet delle imprese**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. I dati da pubblicare sono gli importi e le informazioni relativi alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, sia in denaro che in natura.

In caso di **aiuti di Stato** e **de minimis** rientranti nell'obbligo, l'informativa va sempre fornita ma semplicemente dando conto dell'esistenza in quanto gli altri elementi informativi sono soddisfatti dalla

registrazione nel registro degli aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsto dall'art. 52 l. n. 234/2012.

Proroga delle sanzioni

Per l'inosservanza degli obblighi informativi si applica la sanzione pari all'**1%** degli importi ricevuti con un importo **minimo di 2.000 euro**, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Tale regime sanzionatorio, tuttavia, si applica in caso di ottemperanza entro 90 giorni dalla contestazione.

In caso contrario, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Si applica, in quanto compatibile, la l. n. 689/1981.

L'art. 11 sexiesdecies del D.L. n. 52/2021, inserito in sede di conversione ad opera della l. n. 87/2021, prevede espressamente che, per l'**anno 2021**, le **sanzioni** previste dall'art. 125-ter della legge n. 124 del 2017 per l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2022**.

Dal tenore letterale della norma pare che fino al 31 dicembre 2021 non sarà passibile di sanzioni chi non abbia provveduto agli obblighi informativi per l'anno 2021.

Si ritiene dunque che ci sarà tempo **fino a tutto il 2021** per poter procedere alle **comunicazioni** relative al 2020 che, quindi, sarà comunque necessario pubblicare.

Impresa

Confprofessioni

Fondo di solidarietà per le attività professionali: nominato il nuovo presidente

Confprofessioni comunica la nomina di Francesco Lucrezio Monticelli a presidente del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per le attività professionali, l'ente che si occupa delle prestazioni di sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa negli studi professionali.

Con un comunicato stampa del 23 giugno 2021 Confprofessioni annuncia la nomina di **Francesco Lucrezio Monticelli** a presidente del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per le attività professionali, l'ente che si occupa delle **prestazioni di sostegno al reddito** nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa negli studi professionali.

La nomina è stata decisa dal Comitato amministratore, che si è riunito a Roma, nominando **Monticelli** tra i componenti designati da Confprofessioni, la Confederazione italiana dei liberi professionisti che insieme con le controparti sindacali del comparto ha dato vita al Fondo.

Con questa nuova nomina il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per le attività professionali è composto quindi da:

- **Monticelli** alla presidenza;
- **Matteo De Lise** e **Dario Montanaro**, in rappresentanza di Confprofessioni;
- **Daniello Lelli**, **Dario Campeotto**, **Gabriele Fiorino**, designati dalle organizzazioni sindacali;
- **Silvia Maria Lagonegro**, rappresentante del Ministero del Lavoro;
- **Vitaliana Vitale**, rappresentante del Ministero dell'Economia.

Monticelli ha dichiarato che «Abbiamo di fronte a noi un lungo percorso di lavoro che ci impegnerà per tutelare l'occupazione negli studi professionali. Il primo obiettivo è quello di assicurare un efficace collegamento tra politiche attive e passive del lavoro attraverso un impegno diretto delle parti sociali e della bilateralità di settore».

A cura della Redazione

Coronavirus: dal 28 giugno via le mascherine all'aperto nelle zone bianche

Dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario. Lo dispone l'ordinanza del Ministero della salute pubblicata il 23 giugno sulla Gazzetta Ufficiale.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 23 giugno 2021 l'ordinanza 22 giugno 2021 del Ministero della Salute che dispone ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «**zona bianca**».

In particolare il nuovo provvedimento dispone che:

- a partire dal **28 giugno 2021**, nelle «zone bianche» **cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto**, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.

Entrata in vigore

L'ordinanza produce effetti dal **28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero della Salute, ordinanza 22/06/2021 (Gazzetta Ufficiale 23/06/2021, n. 148)

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.